

# **IL CONTRASTO NORMATIVO ALLE DEVIANZE TOSSICOMANIACALI IN ITALIA E NELLA CONFEDERAZIONE**

**di Andrea Baiguera Altieri**

- 1. Introduzione**
  
- 2. La riforma del T.U. 309/1990 in Italia e le corrispettive norme svizzere**
  
- 3. Il contrasto alle dipendenze da alcool**
  - a. profili di rilevanza giuridica**
  - b. profili di Diritto comparato**
  - c. Dottrina medico-forense sulle alcooldipendenze**
  
- 4. La terapia sostitutiva con metadone**
  
- 5. Il tabagismo**
  - a. profili di rilevanza giuridica**
  - b. profili di Diritto comparato**
  - c. Dottrina medico-forense sul tabagismo**
  
- 6. Le farmacodipendenze**
  - a. profili di rilevanza giuridica**
  - b. profili di Diritto comparato**
  - c. Dottrina medico-forense sulla farmacodipendenza**
  
- 7. Il regime normativo della *cannabis sativa***

# IL CONTRASTO NORMATIVO ALLE DEVIANZE TOSSICOMANIACALI IN ITALIA E NELLA CONFEDERAZIONE

*Parole chiave:* tossicomania; Svizzera; Italia

*Key words:* drugs; Switzerland; Italy

## 1. Introduzione

Risulta oltremodo arduo, nell' Europa contemporanea, svolgere una dissertazione scientifica in tema di tossicomania senza dimenticare l' imprescindibile interazione tra il *momento della socialità* ed il *momento della legalità*. Tali due aspetti non sempre coincidono e, tendenzialmente, il profilo giuridico è percepito alla stregua di una perentoria imposizione di limiti mortificanti

Forse, perlomeno *de jure condendo*, le devianze tossicomaniacali costituiscono l' epifenomeno più vistoso dell' odierno rigetto della nozione di *libertà inter-relazionale*. Ovverosia, il giovane deviante dedito al consumo di sostanze illegali intende porre in essere ( anche ) una ribellione verso le Norme di uno Stato che non è ormai più percepito come la << *casa comune* >> di tucididea memoria

In effetti, il deviante tossicomane intende alienarsi dalla struttura democratico-sociale costituente il fondamento giuspubblicistico della moderna Europa.

V' è pure da considerare la crisi della pedagogia occidentale, la quale risulta ormai inidonea a veicolare valori forti ai fini del contrasto dell' assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti o psicoattive. Né si può riporre fiducia in dibattiti scolastici o forum improvvisati utili soltanto a stimolare morbose curiosità adolescenziali

Inoltre, nonostante la matrice giuridico-criminologica della presente trattazione, ci pare intellettualmente onesto denotare che le tossicomanie rappresentano una delle conseguenze dell' esclusione, dalla vita sociale, del momento religioso. Donde la nascita di pseudo-ritualità alternative ripristinanti un minimo di aggregazione interpersonale.

Pare non fuori luogo concludere con un sempre attuale monito/constatazione: << *initari nunnulli possunt ut a propriis officiis refugiant in fallaces orbes potionum alcoholicarum et medicamentorum psychotroporum ... cavete vobis a mundi deceptione, qui perperam usurpare studet vel declinare vires vestras* >> ( WOIJTILA 1981 ). Trattasi di un' efficace traduzione, a mezzo di terminologie etiche, di ben noti e devastanti effetti farmacologici.

## 2. La riforma del T.U. 309/1990 in Italia e le corrispettive norme svizzere

Nonostanti bizzarri tentativi di delegittimazione in Dottrina, rimane basilare, tanto nella BetmG svizzera quanto nella novellazione italiana ex L. 49/2006, la distinzione fra << *detenzione di sostanza per uso personale* >> e << *detenzione di sostanza per finalità di spaccio* >>. Tale criterio finalistico, a sua volta, reca il Legislatore, sia in Svizzera sia in Italia, ad apprestare un apparato sanzionatorio meramente giustiziale avverso al tossicomane non spacciatore ( Art. 75<sup>1</sup> e

---

<sup>1</sup> Art. 75 T.U. 309/1990

### **Condotte integranti illeciti amministrativi**

Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all' Art. 73 comma 1bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II sezioni B e C, fuori dalle condizioni di cui all' Art. 72 comma 2, è

sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a. sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla
- b. sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla
- c. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli
- d. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario

L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all' Art. 122 o altro programma educativo ed informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell' Art. 116

Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell' accertamento, l' interessato abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all' immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica ed il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli Articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida ed il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli Articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni

Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l' accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o ad un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata, nonché, eventualmente, per formulare l' invito di cui al comma 2. In tale attività, il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l' interessato si avvalga delle facoltà previste dall' Articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all' organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all' ordinanza con cui viene ritenuto fondato l' accertamento, da adottare entro 150 giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell' audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l' irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l' ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l' accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di 10 giorni dalla notifica all' interessato. Nel caso di minore, l' opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all' opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12

Se l' interessato è persona minore d' età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze del fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2

Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell' applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell' articolo 75bis

L' interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l' interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione

Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 12. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8

Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli Istituti di Medicina Legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di Polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base e da individuare con decreto del Ministero della salute

Se risulta che l' interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore ed al giudice di pace competente

Si applicano, per quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I ed il secondo comma dell' articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689

Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell' interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l' invito di cui al comma 2

75bis<sup>2</sup> T. U. 309/1990 ). Viceversa, i commi 1<sup>3</sup> e 1bis<sup>4</sup> Art. 73 T.U. 309/1990 predispongono strumenti di repressione penale in senso proprio ogniqualvolta il Magistrato giudicante conferisca alla detenzione della sostanza illecita una finalità di cessione illegale verso terzi acquirenti

*Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno*

<sup>2</sup> Art. 75bis T.U. 309/1990

**Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica**

*Qualora, in relazione alle modalità od alle circostanze dell' uso, della condotta di cui al comma 1 dell' Art. 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l' interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente Testo Unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione alle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:*

- a. *obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell' Arma dei carabinieri territorialmente competente*
- b. *obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di dimora privata, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata*
- c. *divieto di frequentare determinati locali pubblici*
- d. *divieto di allontanarsi dal comune di residenza*
- e. *obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata e di uscita dagli istituti scolastici*
- f. *divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore*

*Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all' articolo 75, quando la persona si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all' interessato, recante l' avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza, o in mancanza, di domicilio dell' interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone, con decreto, la convalida nelle successive 48 ore*

*Le misure, su istanza dell' interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l' emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista al comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o modifica non ha effetto sospensivo*

*Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all' Art. 75, adottato quando l' interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell' Art. 75, è comunicato al questore ed al giudice ai fini della revoca del provvedimento eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità*

*Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell' articolo 75*

*Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l' arresto da tre a diciotto mesi*

*Qualora l' interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale dei minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio*

<sup>3</sup> Art. 73 comma 1 T.U. 309/1990

*Chiunque, senza l' autorizzazione di cui all' Art. 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall' Art. 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad euro 260.000*

<sup>4</sup> Art. 73 comma 1bis T.U. 309/1990

*Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l' autorizzazione di cui all' Art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:*

- a. *sostanze stupefacenti o psicotrope che **per quantità**, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute emanato di concerto con il Ministero della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero **per modalità di presentazione**, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero **per altre circostanze dell' azione** appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale*

Peraltro, la novellazione di cui al comma 1bis lett. a) Art. 73 T.U. 309/1990 indica almeno tre prodromi interpretativi ai fini della comminazione di sanzioni penali in caso di detenzione a fini di spaccio:

1. il criterio **quantitativo**
2. il criterio delle cc.dd. **modalità di presentazione**
3. il criterio delle **circostanze dell' azione**

**Il criterio quantitativo**, statuito nella recente novellazione italiana del T.U. sugli stupefacenti, presta il fianco ad una prima critica, se raffrontato con l' Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG<sup>5</sup>. Ovverosia, nell' ambito della nuova Normativa italiana, l' Art. 32 comma 1 Cost.<sup>6</sup> costituisce la *ratio* in forma implicita sottesa al nuovo Art. 73 T.U. 309/1990; viceversa, nell' Art. 19 BetmG, i lemmi << *pericolo per la salute* >> pongono in essere un rinvio pressoché esplicito agli asserti costituzionali ex Art. 41 comma 1 lett. b) B.V.<sup>7</sup> e specialmente ex Art. 118 B.V.<sup>8</sup>. Pertanto, non è affatto fuori luogo, sebbene assai sottile, denotare come il criterio quantitativo, ex comma 1bis lett. a) Art. 73 T.U. 309/1990, si arricchisce, nell' Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG, di una raffinata pregnanza semantica tale per cui il Legislatore federale elvetico riesce a concettualizzare, in forma espressa, la sussistenza di una pericolosità anzitutto medico-forense dello spaccio di droghe. Con il che non si vogliono ognimmodo negare le pur altrettanto irrinunciabili esigenze securitarie ampiamente privilegiate nella stesura definitiva del comma 1bis lett. a) Art. 73 T.U. 309/1990

Ciononostante, tanto la BetmG svizzera del 1971 quanto il novellato Art. 73 T.U. 309/1990 lasciano intatto l' iperprecettivo potere ermeneutico provocato da un copioso, sebbene imprescindibile, *stare decisis* giurisprudenziale. In particolar modo, il T.P.F., in Svizzera, ha irrinunciabilmente e costantemente aggiornato quel criterio quantitativo basilare sia nella BetmG sia nelle nuove Tabelle attuative della L. 49/2006. In particolar modo, BGE 119 IV 180<sup>9</sup> in tema di

b. *medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella Tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà*

<sup>5</sup> Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG

*Un caso grave è dato, in particolare, se l' autore:*

a. *sa o deve presumere che l' infrazione si riferisce ad una **quantità** di stupefacenti che può mettere in **pericolo la salute di parecchie persone***  
[ ... ]

<sup>6</sup> Art. 32 comma 1 Cost. it.

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*

<sup>7</sup> Art. 41 comma 1 lett. b) B.V.

*A complemento della responsabilità e delle iniziative private, la Confederazione ed i Cantoni si adoperano affinché:*

[ ... ]

b. *ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute*

<sup>8</sup> Art. 118 B.V.

**Protezione della salute**

*Nell' ambito delle sue competenze, la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute*

*Emana prescrizioni su:*

- a. *l' impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche ed oggetti che possono mettere in pericolo la salute*
- b. *la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell' uomo e degli animali*
- c. *la protezione dalle radiazioni ionizzanti*

<sup>9</sup> BGE 119 IV 180 ( **1993** )

Sentenza a Sezioni Unite del 3 Settembre 1993 riformante una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Cantonale del Canton San Gallo

Riassunto:

Oggetto:

eroina fissò, già nel 1993, il discrimen di 12 mg rispetto alla ben più indulgente soglia dei 250 mg delle nuove Tabelle vigenti in Italia. Pur se il T.U. 309/1990, a differenza di BGE 119 IV 180, reca la grave lacuna di non fondare la differenziazione tra spaccio ed uso personale di eroina **anche** sulla base del grado di purezza del menzionato oppiaceo. Viceversa, in tema di mescalina e relativi composti ( LSD, MBDB, MDA, MDEA, MDMA *et similia* ) le recenti Tabelle italiane del 2006 presentano analogie più che condivisibili con BGE 109 IV 143<sup>10</sup> e BGE 125 IV 90<sup>11</sup>. Interessante pure il limite italiano di 300 mg di psilocibina ( funghi allucinogeni ) clamorosamente negato, nel 2001, nell' assai contestabile BGE 127 IV 178<sup>12</sup>

La testé descritta ed incessante opera interpretativa posta in essere dal T.P.F. elvetico costituisce una dimostrazione algebrica con afferenza alla necessità di porre costantemente in discussione il criterio quantitativo di cui al novellato Art. 73 T.U. 309/1990. Dal che discende, a titolo di corollario, la constatazione di come risulti insopprimibile, seppur sgradita, la perenne interazione tra il *de jure condito* e l' ammodernamento giurisprudenziale. Pertanto, non deve destare scandalo il predire, sin da ora, una cogenza di breve periodo quanto alle novellazioni introdotte ex L. 49/2006.

**Il secondo criterio** distinguente lo spaccio dalla detenzione per mero uso personale consta nelle << *modalità di presentazione* >> ( Art. 73 comma 1bis lett. a T.U. 309/1990 ). Trattasi di una clausola esegetica inaccettabile, giacché fondata su un criterio d' analisi troppo formale e

- Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG;
- limite dei 12 grammi di eroina;
- considerazioni sul grado di purezza della droga

<< *Ove l' eroina sia mescolata ad altra sostanza, può essere ammesso il caso grave, sotto il profilo della quantità dello stupefacente, solo se il miscuglio contiene almeno 12 grammi di eroina pura* >>

<sup>10</sup> BGE 109 IV 143 ( **1983** )

Sentenza a Sezioni Unite del 21 Settembre 1983 riformante una sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale Cantonale del Canton Glarona

Riassunto:

Oggetto:

- Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG
- concetto di << *caso grave* >>

<< *12 grammi di eroina, 18 grammi di cocaina, 4 Kilogrammi di haschisch o 200 dosi di LSD possono mettere in pericolo la salute di parecchie persone* >>

<sup>11</sup> BGE 125 IV 90 ( **1999** )

Interpretazione vincolante

Riassunto

Oggetto:

- Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG
- traffico di Ecstasy
- concetto di << *caso grave* >> ( in riferimento all' Ecstasy ) risultante dalla quantità di ecstasy suscettibile di mettere in pericolo la salute di parecchie persone

<< *L' Ecstasy non è una droga innocua. Allo stato attuale delle conoscenze, essa non sembra tuttavia tale da creare un pericolo evidente e serio per la salute fisica o psichica ... **Ma rimane riservata la modifica di questa giurisprudenza** ( del 1999, ndr ) **qualora emergano nuove conoscenze sui rischi che comporta l' Ecstasy***

<sup>12</sup> BGE 127 IV 178 ( **2001** )

Eccezione di nullità del 4 Luglio 2001 avverso ad una sentenza emessa dal Tribunale Cantonale del Canton Argovia

Riassunto

Oggetto :

- Art. 19 comma 1 BetmG
- appendici A e D all' Ordinanza di attuazione della BetmG
- Artt. 3 e 47 L. FED. sulle derrate alimentari
- commercio al pubblico di funghi allucinogeni

<< *Il commercio di funghi allucinogeni contenenti della psilocibina non viola la BetmG. Pertanto, la vendita di funghi che mettono in pericolo la salute costituisce [ solo, ndr ] una violazione della Legge Federale sulle derrate alimentari* >>

disancorato dalla valutazione chimica e fattuale della sostanza. D' altronde, ognuno ricorderà l' amara ironia di Frau Messerli ( Servizio Antidroga di Zurigo ) allorché un giovane partecipante alla *Street Parade* del 2004 candidamente sortì domandandole << *Ich habe eine rosa Pille mit einem Elefanten drauf. Ist die gefährlich ?* >> [ Ho una pastiglia rosa con stampato sopra un elefante. Sarà pericolosa ?, ndr ] ( BLICK ZEITUNG, 06/08/2004 ). Con eguale disincanto, anche l' A.G. requirente cantonale del Ticino, già prima dell' Operazione Indoor del 2003, criticava le fuorvianti << *modalità di presentazione* >> dei sacchetti odorosi alla cannabis e degli ancor più risibili talleri commemorativi di haschisch ( ...i sacchetti odorosi erano venduti nei negozi di canapaio fra i 6 ed i 12 Franchi al grammo allo scopo ufficialmente dichiarato di odorare gli armadi. Quando la beffa è stata smascherata, ecco che allora c' è stato tutto un fervoroso esercizio d' inventiva che ha condotto ad indicarne la vendita per scopi di aromaterapia, per " uso esterno ", per bagno relax, per infusi e tisane ed altre amenità del genere >> - PERUGINI 2003 - )

Stanti i suesposti problemi interpretativi, il concetto ex novellato Art. 73 T.U. 309/1990 di << *modalità di presentazione* >> risulta non condivisibile. Esso incarna, con tutta probabilità, il peggior frutto di quella pletera di demagogici emedamenti che condussero il Legislatore italiano dalla prima stesura del D.L. 6927/2005 alla versione definitiva della L. 49/2006. D' altronde, è impensabile attivare la disciplina sanzionatoria ai sensi del Titolo VIII T.U. 309/1990 senza fondare i nostri sforzi interpretativi su parametri concreti e fattuali

Alla luce del postulato di ACKERMANN ( 1998 ) in tema di << *abstrakt Gefährdungsdelikt* >><sup>13</sup>, risulta pienamente ed anzi lodevolmente condivisibile il **terzo criterio** ex comma 1bis lett. a) Art. 73 T.U. 309/1990, ovverosia il parametro delle << *circostanze dell' azione* >>. Il lungimirante inserimento, nel T.U. 309/1990, di tale novellazione permette finalmente di separare, anche in Italia, la delinquenza tossicomana di calibro bagatellare dall' assai più grave ipotesi del narcotraffico - << *...Es trifft nicht zu, dass nur wenige Angeklagte dem Gericht gegenüber nicht mindestens sporadischen Drogenkonsum behaupten. Diese Aussage mag für kleine und mittlere Dealer zutreffen, nicht aber für die grossen, international tätigen Händler* >> [ per cui troppe volte l' A.G. sanziona soltanto il consumo occasionale di droga. Tale osservazione ci reca, dunque, a tener distinti il piccolo/medio spacciatore dal grande e potente narcotrafficante, ndr ] ( Kommission für Drogenfragen des Kantons Zürich, 2002 ) -

Oltretutto, il richiamo ex Art. 73 T.U. 309/1990 all' apprezzamento delle << *altre circostanze dell' azione* >> permette, come già nel caso svizzero dell' Art. 260ter CPS<sup>14</sup>, di rinvigorire la cesura qualitativa sussistente, nel Codice Penale italiano, tra l' ipotesi p. e p. ex Art. 416 C.P.<sup>15</sup> e la relativa fattispecie aggravata ex Art. 416bis C.P.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> << *Jedem abstrakten Gefährdungsdelikt liegt insofern eine Vorverlagerung des Rechtsgutsschutzes zu Grunde, als die Erfüllung des Tatbestandes keinem Verletzungserfolg oder die Verursachung einer konkreten Gefahr für das Rechtsgut voraussetzt* [ per assurdo, un reato a pericolosità < sociale > astratta non recherebbe ad alcuna violazione dello Stato di Diritto, né lederebbe le normali condizioni di vita dei consociati. Dunque un tale reato, se esistesse, non costituirebbe alcun pericolo per la pacifica convivenza sociale, ndr ] ( ACKERMANN 1998 )

<sup>14</sup> Art. 260ter CPS

#### **Organizzazione criminale**

*Chiunque partecipa ad un' organizzazione che tiene segreti la struttura ed i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione*

*Il giudice può attenuare la pena ( Art. 66 ) se l' agente si sforza d' impedire la prosecuzione dell' attività criminale dell' organizzazione*

*E' punibile anche chi commette il reato all' estero, se l' organizzazione esercita od intende esercitare l' attività criminale in tutto od in parte in Svizzera. L' Articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile*

<sup>15</sup> Art. 416 C.P.

#### **Associazione per delinquere**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono ed organizzano l' associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni*

*Per il solo fatto di partecipare all' associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni  
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori*

Inoltre, già ai sensi del non novellato Art. 74 T.U. 309/1990<sup>17</sup>, la contestualizzazione logico-normativa della cessione di stupefacenti ivi specificata e contemplata rafforza la predicazione di una tendenziale neutralità ontologica del commercio di sostanze psicotrope o psicoattive ( RUGGIERO 1999 )

Per quanto attiene agli altri dispositivi di Legge novellati, ci sembra semplicistico dissertare lungamente sull' opportunità o meno del maggior rigore giustiziale-amministrativo contemplato dai nuovi Artt. 75 e 75bis T.U. 309/1990. Del pari, la presente sede risulta inidonea ai fini di un approfondimento dei profili penali-rituali connotanti le nuove regole in tema di custodia cautelate

*Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più*

<sup>16</sup> Art. 416bis C.P.

**Associazione di tipo mafioso**

*Chiunque fa parte di un' associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l' associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni*

*L' associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire, in modo diretto od indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*

*Se l' associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma*

*L' associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell' associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere e mantenere il controllo sono finalizzate, in tutto od in parte, con il prezzo, il prodotto od il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto o che ne costituiscono l' impiego*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*

<sup>17</sup> Art. 74 T.U. 309/1990

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall' Art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l' associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore ad anni venti*

*Chi partecipa all' associazione è punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*

*Se l' associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 non può essere inferiore ad anni ventiquattro di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, ad anni dodici di reclusione. L' associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell' Art. 80*

*Se l' associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell' Art. 73, si applicano il primo ed il secondo comma dell' Art. 416 del codice penale*

*Le pene previste nei casi di cui ai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all' associazione risorse decisive per la commissione dei delitti*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il delitto previsto dall' Art. 75 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, abrogato dall' Art. 38 comma 1 della legge 26 giugno 1990 n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo*

extramuraria per detenuti tossicomani ( Art. 89 T.U. 309/1990 ), di sospensione della pena ( Artt. 90 e 91 T.U. 309/1990 ) e di affidamento in prova ( Art. 94 T.U. 309/1990 )

Senz' altro, sotto il riguardo criminologico, risalta l' indubitabile *favor* legislativo riservato al deviante affetto da tossicomania. Da siffatta attenuazione sanzionatoria discendono, del resto, le tutele custodiali predisposte ai sensi dei novellati commi 1 e 2 Art. 89 T.U. 309/1990<sup>18</sup>. Del resto, il Legislatore italiano del 2006 risulta pienamente cosciente circa la scarsa eterolesività eziologicamente imputabile all' assunzione di sostanze psicotrope e psicoattive illecite. Dal che deriva la predisposizione delle sanzioni meramente amministrative di cui al comma 1 del nuovo Art. 75 T.U. 309/1990<sup>19</sup>. Inoltre, l' altrettanto fondamentale comma 2 Art. 75 T.U. 309/1990<sup>20</sup> conferma ( *rectius*: ri-conferma ) il ruolo imprescindibile della clausola rieducativa ex Art. 27 comma 3 Cost. it.<sup>21</sup>. Entro tale prospettiva, il principio di rieducazione del tossicomane può risaltare anche da un approfondito ammodernamento del comma 1 Art. 37 CPS<sup>22</sup> nel Diritto federale elvetico

<sup>18</sup> Art. 89 commi 1 e 2 T.U. 309/1990

***Provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici***

*Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l' assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell' ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell' Art. 116, e l' interruzione del programma può pregiudicare il recupero ( disintossicazione ) dell' imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli Articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso in cui sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l' alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l' attuazione del programma*

*Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l' assistenza ai tossicodipendenti, ovvero presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell' Art. 116, la misura cautelare è revocata o sostituita con quella degli arresti domiciliari, ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione / revoca è concessa su istanza dell' interessato; all' istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l' attività di diagnosi prevista dal comma 2 lettera d) dell' Art. 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l' uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcooliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all' accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell' interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L' autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli Articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso in cui sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l' accoglimento dell' istanza all' individuazione di una struttura residenziale*

<sup>19</sup> Art. 75 comma 1 T.U. 309/1990

***Condotte integranti illeciti amministrativi***

*Chiunque illecitamente importa, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all' Art. 73 comma 1bis o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II sezioni B e C, fuori dalle condizioni di cui all' Art. 72 comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:*

- a. *sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla*
- b. *sospensione della licenza di porto d' armi o divieto di conseguirla*
- c. *sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli*
- d. *sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario*

<sup>20</sup> Art. 75 comma 2 T.U. 309/1990

*L' interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all' Articolo 122 o altro programma educativo ed informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata ai sensi dell' Articolo 116*

<sup>21</sup> Art. 27 comma 3 Cost. it.

*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*

<sup>22</sup> Art. 37 comma 1 CPS

***Esecuzione delle pene di reclusione e detenzione***

In ultima analisi, la novellazione del T.U. 309/1990 appare combattuta tra, da un lato, l'adesione a demagogie populistiche e, dall'altro lato, la genuina presa di coscienza di come << *il crimine è epistemologicamente creato e capito. Esso non ha una validità ontologica* >> (CHRISTIE 2004). I corifei della giustizia vendicativa ed i profeti della *zero tolerance* statunitense obliano che la devianza tossicomaniacale è un problema eminentemente giovanile. Pertanto, la sanzione carceraria non rappresenta quasi mai la soluzione, nella misura in cui << *il problema pedagogico si differenzia dal problema criminale, specialmente in età evolutiva* >> (CHRISTIE, *ibidem*)

Tale problematicità insita nella rieducazione del detenuto tossicomane propone senza dubbio una rifondazione critica del finalismo rieducativo novecentesco costituente la *ratio* degli Artt. 27 comma 3 Cost. it. e, del pari, 37 comma 1 CPS. In tal senso, è interessante l'applicazione al tossicomane svizzero, quando possibile, dei benefici riservati, nel 1971, al << *giovane adulto* >> (Artt. 100<sup>23</sup> e 100 bis<sup>24</sup> CPS)

### 3. Il contrasto alle dipendenze da alcool

#### a. Profili di rilevanza giuridica

E' ampiamente nota la sottovalutazione collettiva inerente l'alcooldipendenza. Ciononostante, è stata cura del Legislatore, tanto in Svizzera quanto in Italia, apprestare numerose nonché utili disposizioni normative finalizzate al contrasto o, per lo meno, al contenimento dell'alcoolismo

In Italia, la catalogazione ex Art. 14 T.U. 309/1990 non esclude, stante il proprio incessante aggiornamento, l'introduzione di preparati etilici. Sotto il profilo giuspenalistico, d'altronde, le contravvenzioni ex Artt. 686<sup>25</sup>, 687<sup>26</sup>, 688<sup>27</sup>, 689<sup>28</sup>, 690<sup>29</sup> e 691<sup>30</sup> C.P. rivestono tutt'oggi un ruolo

*Le pene di reclusione e detenzione devono essere eseguite in modo da esercitare sul condannato un'azione educativa e da preparare il suo ritorno alla vita libera. L'esecuzione deve anche favorire la riparazione del torto causato alla persona lesa. Il condannato è obbligato al lavoro. Per quanto ciò sia possibile, egli sarà occupato in un lavoro conforme alle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione*

<sup>23</sup> Art. 100 CPS

#### **Limiti d'età. Indagini**

*Se l'agente, nel momento in cui ha commesso il crimine o il delitto, aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, sono applicabili le disposizioni generali del presente Codice, riservati gli Articoli 100bis e 100ter. Ove occorra, il giudice indaga sulla condotta, l'educazione e le condizioni di vita ed assume rapporti e perizie sullo stato fisico e mentale come anche sull'educabilità al lavoro dell'agente*

<sup>24</sup> Art. 100bis CPS

#### **Collocamento in una casa di educazione al lavoro**

*Se l'agente è seriamente turbato o minacciato nello sviluppo del suo carattere, abbandonato o dedito alla dissolutezza o all'ozio e l'atto da lui commesso è in relazione con questo suo stato, il giudice può ordinare, invece di una pena, il collocamento in una casa di educazione al lavoro, se si deve presumere che con siffatta misura si potranno prevenire nuovi crimini o delitti*

*La casa di educazione al lavoro è separata dagli altri stabilimenti previsti dalla Legge*

*Il collocato è istruito in un lavoro che tenga conto delle sue attitudini e che lo metta in grado di guadagnarsi la vita dopo la liberazione. Il suo carattere, la sua formazione intellettuale e fisica e le sue conoscenze professionali devono essere sviluppati nella misura del possibile. Il collocato può essere autorizzato a compiere la formazione professionale fuori dallo stabilimento*

*Se il collocato trasgredisce ostinatamente la disciplina della casa o è restio ai metodi educativi ivi applicati, l'autorità competente può far eseguire la misura in un Penitenziario. Se cessa la causa del trasferimento, l'autorità competente deve ricollocarlo nella casa di educazione al lavoro*

<sup>25</sup> Art. 686 C.P.

#### **Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione**

*Chiunque, contro il divieto di legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità fabbrica o introduce nello Stato, droghe, liquori o altre bevande alcoliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 413 euro a 2478 euro*

preventivo-deterrente di estrema pregnanza, specialmente in occasione di eventi sportivi. Del pari, analoga sensibilità tecnica viene manifestata dal Legislatore cantonale ticinese, il quale, consapevole di certune diseducative tendenze alimentari presenti da secoli nella Svizzera italiana, ha predisposto, visti i commi 1 e 2 Art. 56 CPS<sup>31</sup>, il lungimirante divieto di frequentare <<osterie>><sup>32</sup> ex Art. 344 C.p.p. del Cantone Ticino<sup>33</sup>. Anche il profilo dell' alcoolismo acuto e della conseguente incapacità ( totale o parziale ) d' intendere e di volere trova un' equilibrata giuridificazione sia nel Codice Penale svizzero ( Artt. 10<sup>34</sup> e 11<sup>35</sup> CPS ) sia in quello italiano ( Art.

*Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell' Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe*

*E' sempre disposta la cessazione dell' attività illecitamente esercitata. Se l' attività è svolta in uno stabilimento od in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all' esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell' esercizio per un periodo non superiore a sette giorni*

*Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell' Art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*

<sup>26</sup> Art. 687 C.P.

**Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita**

*Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori dal tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa fino a 51 euro*

<sup>27</sup> Art. 688 C.P.

**Ubriachezza**

*Chiunque, in un luogo pubblico od aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro*

*La pena è dell' arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l' incolumità individuale*

*La pena è aumentata se l' ubriachezza è abituale*

<sup>28</sup> Art. 689 C.P.

**Somministrazione di bevande alcoliche a minori o ad infermi di mente**

*L' esercente un' osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico, bevande alcoliche ad un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un' altra infermità, è punito con l' arresto fino ad un anno*

*Se dal fatto deriva l' ubriachezza, la pena è aumentata*

*La condanna importa la sospensione dall' esercizio*

<sup>29</sup> Art. 690 C.P.

**Determinazione in altri dello stato di ubriachezza**

*Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l' ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche, è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda da 30 euro a 309 euro*

<sup>30</sup> Art. 691 C.P.

**Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza**

*Chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l' arresto da tre mesi ad un anno*

*Qualora il colpevole sia esercente un' osteria od un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dall' esercizio*

<sup>31</sup> Art. 56 CPS commi 1 e 2

**Divieto di frequentare osterie**

*Se un crimine od un delitto è da attribuirsi all' abuso di bevande alcoliche, il giudice, congiuntamente con la pena, può vietare al colpevole, per un tempo da sei mesi a due anni, di frequentare locali di osteria in cui sono somministrate bevande alcoliche. Secondo le circostanze, l' efficacia dell' interdizione potrà essere limitata ad un territorio determinato*

*I Cantoni determineranno in qual modo i divieti debbano essere resi noti pubblicamente*

<sup>32</sup> leggesi: qualsivoglia locale di ritrovo pubblico autorizzato ( anche ) allo spaccio di bevande alcoliche ( pubs, birrerie, discoteche, bar, grotti, pizzerie et similia )

<sup>33</sup> Art. 344 C.p.p. cantonale ticinese

**Divieto di frequentare osterie**

*Il divieto di frequentare osterie deve essere pubblicato nel Foglio Ufficiale cantonale a cura del Dipartimento delle Istituzioni*

<sup>34</sup> Art. 10 CPS

**Persone irresponsabili**

95 C.P.<sup>36</sup> ). Né sfugge il parallelismo sostanziale tra l' Art. 222 C.P. italiano<sup>37</sup> e l' Art. 44 commi 1 e 2 del CPS<sup>38</sup>. Nel solco dell' interminabile eppur indispensabile diatriba circa la qualificazione giuridica della volontà di delinquere, s' innesta il concetto codicistico elvetico di << *atti commessi in stato di ebbrezza colposa* >> ( Art. 263 CPS<sup>39</sup> )

Tuttavia, anche a livello di ampiezza sintattica, risulta incontestabile che il Legislatore elvetico, a principiarsi dal Diritto di rango federale, ha prodotto, dagli Anni Quaranta sino a tutt' oggi, una quantità assai elevata di asserti normativi. Per cui, il Diritto Penale federale svizzero, ma anche le disposizioni amministrative, rappresentano oggi uno dei più severi Ordinamenti per il contrasto dell' alcoolodipendenza. Prova ne è l' esistenza di disposizioni espresse, per il controllo sulle bevande etilico-spiritose, innestate nella Carta Costituzionale federale ( Artt. 105<sup>40</sup> e 131

*Non è punibile colui che, per malattia o debolezza di mente o per grave alterazione della coscienza, non era, nel momento del fatto, capace di valutare il carattere illecito dell' atto o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione. Sono riservate le misure previste negli Artt. 43 e 44*

<sup>35</sup> Art. 11 CPS

#### **Responsabilità scemata**

*Se la sanità mentale o la coscienza dell' imputato era, nel momento del fatto, soltanto turbata o se lo sviluppo mentale dell' imputato era incompleto, cosicché fosse scemata la sua capacità di valutare il carattere illecito dell' atto, o, pur valutandolo, di agire secondo tale valutazione, il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento ( Art. 66 ). Sono riservate le misure previste negli Artt. 42 a 44 e 100bis*

<sup>36</sup> Art. 95 C.P.

#### **Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti**

*Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli Artt. 88 e 89*

<sup>37</sup> Art. 222 C.P.

#### **Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario**

*Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell' imputato in un ospedale psichiatrico giudiziario, per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all' Autorità di pubblica sicurezza*

*La durata minima del ricovero nell' ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce l' ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni*

*Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l' esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell' ospedale psichiatrico*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell' articolo stesso*

<sup>38</sup> Art. 44 commi 1 e 2 CPS

*Se l' agente è alcoolizzato e l' atto da lui commesso è in relazione con questa sua tendenza, il giudice, al fine di prevenire nuovi crimini o delitti, può ordinarne il collocamento in un asilo per alcoolizzati o, se necessario, in un' altra casa di cura. Il giudice può parimenti ordinare un trattamento ambulatoriale. L' Art. 43 nr° 2 è applicabile per analogia. Ove occorra, il giudice chiede una perizia sullo stato fisico e mentale e sull' opportunità del trattamento*

*L' asilo per alcoolizzati deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti nella legge*

<sup>39</sup> Art. 263 CPS

#### **Atti commessi in stato di ebbrezza colposa**

*Chiunque, essendo in stato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa*

*La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione*

<sup>40</sup> Art. 105 B.V.

#### **Alcool**

*La legislazione sulla fabbricazione, l' importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcool*

comma 1 lett. b) e c)<sup>41</sup> nonché comma 3<sup>42</sup> B.V. ). Viceversa, per quanto attiene alla Normativa costituzionale italiana, il dispositivo latamente programmatico ex Art. 32 comma 1 Cost. it.<sup>43</sup> costringe l' interprete ad operare, in relazione all' alcool, una sussunzione ermeneutica ben più ostica in raffronto al già menzionato e ben più esplicito disposto di cui all' Art. 105 o 131 B.V.

Anche a livello terminologico, la Criminologia svizzero-germanofona offre una pregevole distinzione grammaticale quasi impercettibile per l' esegeta italiano. Ovverosia, la Dottrina elvetica distingue tra il lemma *Alkoholabhängigkeit* ( alcooldipendenza cronica; v. Art. 95 C.P. italiano ) ed il lemma *Alkoholmissbrauch* ( abuso non continuativo di bevande alcoliche ). A parere di chi redige, siffatta sensibilità terminologica risulta indice sintomatico di un disagio sociale da alcooldipendenza maggiore rispetto a quanto accade in Italia. Oseremmo parlare, con riguardo alla Svizzera, di una tradizionale, fors' anche atavica inclinazione culturale all' alcool, specialmente (*rectius*: anzitutto ) a livello eno-gastronomico.

### **b. Profili di Diritto comparato**

Come universalmente e metageograficamente noto, l' alcooldipendenza, cronica e non, attinge soprattutto le fasce giovani della popolazione (poli-) tossicomana sia in Svizzera sia in Italia, sia nelle metropoli post-moderne sia nelle sperdute *banlieues* delle campagne *baschi*. Alla luce di siffatti problemi, la Criminologia italiana nonché quella elvetica sono riuscite, con risultati abbastanza positivi, ad influire, *de jure condendo*, sulle scelte dei rispettivi Parlamenti. Ne è scaturito un tessuto normativo di prevenzione e di repressione attinente al triplice ambito sintetizzabile nelle parole-chiave pubblicità; sicurezza stradale; profilassi medicolavoristica.

Sotto il profilo del controllo sul sistema radio-televisivo, la clausola generale espressa nell' Art. 82 T.U. 309/1990<sup>44</sup> ( < divieto di > *istigazione, proselitismo ed induzione* ) ha rinvenuto coerente epifenomeno nelle linee-guida ex commi 12 e 13 Art. 1 T.U. 309/1990<sup>45</sup>, ex lett. a) comma 1 Art. 2

---

<sup>41</sup> Art. 131 comma 1 lett. b) e c) B.V.

**Imposte speciali di consumo**

*La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su :*

[ ... ]

b) *le bevande distillate*

c) *la birra*

<sup>42</sup> Art. 131 comma 3 B.V.

*Il 10% del prodotto netto dell' imposizione sulle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. E' impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti l' abuso di sostanze che generano dipendenza*

<sup>43</sup> Art. 32 comma 1 Cost. it.

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*

<sup>44</sup> Art. 82 T.U. 309/1990

**Istigazione, proselitismo ed induzione al reato di persona minore**

*Chiunque pubblicamente istiga all' uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all' uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1032 euro a 5664 euro*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all' interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all' interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali o sanitari*

*La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia*

*Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall' Art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà*

<sup>45</sup> Art. 1 commi 12 e 13 T.U. 309/1990

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d' intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall' uso di*

T.U. 309/1990<sup>46</sup>, ex Art. 84 T.U. 309/1990<sup>47</sup>, ex comma 1 Art. 104 T.U. 309/1990<sup>48</sup>, ex comma 1 Art. 105 T.U. 309/1990<sup>49</sup> ed ex comma 1 Art. 106 T.U. 309/1990<sup>50</sup>. Le testé menzionate Norme del T.U. 309/1990 risultano confermate, perlomeno a livello di *ratio* teleologico-programmatica, nella II parte comma 1 Art. 8 L. 223/1990<sup>51</sup> (*Legge di disciplina del sistema radio-televisivo pubblico e privato*). Ciononostante, chi scrive reputa che la Normativa italiana del 1990 sulla repressione di pubblicità inducenti all' alcooldipendenza risulti inficiata da un' insufficienza quantitativa e da un' altrettanto deprecabile lacunosità qualitativa. V' è poi da esprimere una pressoché incontestabile critica nei confronti della quasi totale deficienza pratico-applicativa di Norme eccessivamente astratte ed altrettanto latamente programmatiche. Del resto, risulta sempre inidoneo trasferire ad un T.U. su materie specifiche quella natura programmatica ed onnicomprensiva che meglio si addice a

*sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull' ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze*

*Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici d' informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annui a valere sulla quota del Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall' Art. 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle Amministrazioni Pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale*

<sup>46</sup> Art. 2 comma 1 lett. A) T.U. 309/1990

*Il ministro della Sanità, nell' ambito delle proprie competenze:*

- a) *determina, sentito il Consiglio sanitario, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura ed il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool*

<sup>47</sup> Art. 84 T.U. 309/1990

***Divieto di propaganda pubblicitaria***

*La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall' Art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell' ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d' autore*

*Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da 5164 euro a 25822 euro, sempre che non ricorra l' ipotesi di cui all' Art. 82*

*Le somme di denaro ricavate dall' applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all' Art. 127*

<sup>48</sup> Art. 104 comma 1 T.U. 309/1990

***Promozione e coordinamento a livello nazionale delle attività di educazione ed informazione***

*Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall' alcoolismo, dal tabagismo, dall' uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate*

<sup>49</sup> Art. 105 comma 1 T.U. 309/1990

***Promozione e coordinamento a livello provinciale delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media***

*Il Provveditore agli Studi promuove e coordina, nell' ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell' esercizio della loro autonomia*

<sup>50</sup> Art. 106 comma 1 T.U. 309/1990

***Centri di formazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori***

*I Provveditori agli Studi, d' intesa con i consigli d' istituto e con i servizi pubblici per l' assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all' interno delle scuole secondarie superiori*

<sup>51</sup> Art. 8 comma 1 II parte L. 223/1990

***Disposizioni sulla pubblicità***

*La pubblicità radiofonica e televisiva [ ... ] non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l' ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l' inserimento nei programmi di cartoni animati*

Norme di rango costituzionale ( cfr. a tal proposito con Artt. 118 comma 2 lett. a) B.V.<sup>52</sup> o, per l' Italia, Art. 32 comma 1 Cost. it.<sup>53</sup> )

Viceversa, la Normazione svizzera in tema di punizione dell' apologia televisiva di bevande alcoliche prescinde dall' ipertrofica ossessione italiana di principi quali la << *pari opportunità* >> comunicativa tra opinionisti o schieramenti ( v. per contro, in Italia, la L. 422/1993 o la L. 650/1996 in tema di *par condicio* ). Sicché, affrancata dalla logorrea della polemica, la Confederazione ha unanimemente approvato, uditi i Cantoni, il basilare comma 5 Art. 18 L. FED. sul sistema radio-televisivo<sup>54</sup>. Esso vieta, in concreto e non senza escludere l' intervento *ex officio* dell' A.G., la pubblicità ( troppo ) lassista e/o ingannevole e/o diseducativa sulle bevande alcoliche. Interessante anche il comma 2 Art. 51 Ord. Kt. ZH sulla Pubblica Istruzione<sup>55</sup>, il quale non enuncia, visto il prosieguo di detta Ordinanza, un generico principio vagamente affidato a non meglio precisati Organi od Enti di P.A.

Ad onor del vero, ognimmodo, la precettività della Normazione cantonale e federale sugli alcolici, in Svizzera, subisce i sottili ricatti e le tacite rappresaglie extra-parlamentari della florida industria vitivinicola. Donde la scarsa applicazione della Norma ex Art. 370 C.C. FED.<sup>56</sup> (*Prodigalità, alcoolismo, scostumatezza e cattiva amministrazione di sé* )

In tema di ritiro o sospensione della patente di guida per stato di ebbrezza, il recentemente novellato Art. 75 T.U. 309/1990 ( v., in special modo, il comma 1 lett. a)<sup>57</sup> nonché i commi 2, 3 e 4<sup>58</sup>) rappresentano un luminoso traguardo felicemente, seppur tardivamente, raggiunto in tema di

<sup>52</sup> Art. 118 comma 2 lett. a) B.V.

[ La Confederazione ]

*emana prescrizioni su*

a. *l' impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche ed oggetti che possono mettere in pericolo la salute*

<sup>53</sup> Art. 32 comma 1 Cost. it.

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti*

<sup>54</sup> Art. 18 comma 5 L. FED. sul sistema radio-televisivo

**Pubblicità**

*La propaganda religiosa e politica è vietata, come pure quella delle bevande alcoliche e del tabacco. Il Consiglio Federale può emanare ulteriori divieti di propaganda a protezione dei giovani e dell' ambiente*

<sup>55</sup> Art. 51 comma 2 Ord. Kt. ZH sulla Pubblica Istruzione

*Alkohol- und Drogenkonsum und Rauchen sind für Schülerinnen und Schüler in den Schulanlagen und an schulischen Anlässen untersagt [ il consumo di alcool, di droghe e di tabacco è vietato agli studenti/studentesse in tutti i locali delle scuole e nelle vicinanze dei locali scolastici, ndr ]*

<sup>56</sup> Art. 370 C.C. FED.

**Prodigalità, alcoolismo, scostumatezza, cattiva amministrazione**

*E' soggetta a tutela ogni persona maggiorenne, che per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o per il modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell' indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l' altrui sicurezza*

<sup>57</sup> Art. 75 comma 1 lett. a) T.U. 309/1990

**Condotte integranti illeciti amministrativi**

*Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all' Art. 73, comma 1bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all' Art. 72 comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ad una o più delle seguenti sanzioni amministrative:*

a) *sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla*

<sup>58</sup> Art. 75 commi 2, 3 e 4 T.U. 309/1990

*L' interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all' Art. 122 o altro programma educativo ed informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 12 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell' Art. 116*

*Accertati i fatti di cui al comma 1, gli Organi di Polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al Prefetto competente ai sensi del comma 12. Ove, al momento dell' accertamento, l' interessato abbia la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di*

criminalità stradale da ubriachezza. Viceversa, è censurabile il permissivismo applicato dalle Polizie Cantionali, cui è affidato l' ingrato compito di coordinare Norme di rango federale, Testi di Legge di rango cantonale e decine e decine di ulteriori disposti privi di una collocazione nitida. Dal che deriva una tendenziale ridondanza tra Diritto Federale e Diritto Cantonale. Siffatte antinomie, come prevedibile, vengono cavillosamente strumentalizzate al fine di sottrarre la debita coerenza fattuale alle contravvenzioni amministrative relative alla guida in stato di ebbrezza. P.e., si noti la ripetitività degli Artt. 55 commi 1-3 L. FED. sulla circolazione stradale<sup>59</sup>, 91a comma 1 *ibidem*<sup>60</sup>, e 38 comma 1 lett. a) Ord. Fed. sulla Patente di guida<sup>61</sup>. Viceversa, salvo future mutilazioni giurisprudenziali, l' Art. 75 T.U. 309/1990 presenta pregevoli caratteristiche di maggior precisione ed agilità empirica sotto il profilo del Diritto Amministrativo. Ciò premesso, chi scrive propone, anche nella presente sede d' analisi, l' interrogativo se la ripartizione esasperata delle competenze tra le varie Polizie Cantionali non abbia forse recato ad un paradossale sgretolamento di certuni presupposti relativi alla rigida ripartizione territoriale delle potestà amministrative. Ovverosia, le

---

*polizia procedono altresì all' immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica ed il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli Artt. 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida ed il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 12. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano le sanzioni previste dagli Artt. 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni*

*Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il Prefetto, se ritiene fondato l' accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o ad un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l' invito di cui al comma 2. In tale attività, il Prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. Nel caso in cui l' interessato si avvalga delle facoltà previste dall' Art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all' organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all' ordinanza con cui viene ritenuto fondato l' accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell' audizione ove richiesta, il Prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l' irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l' ordinanza con cui il Prefetto ritiene fondato l' accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell' interessato. Nel caso di minore, l' opposizione viene proposta al tribunale per i minori. Valgono per la competenza territoriale in merito all' opposizione gli stessi criteri indicati al comma 12*

<sup>59</sup> Art. 55 commi 1-3 L. FED. Sulla circolazione stradale

**Accertamento dell' inattitudine alla guida**

*I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti ad un' analisi dell' alito*

*Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all' influsso di alcool, essa può essere sottoposta ad ulteriori esami preliminari, segnatamente l' esame dell' urina e della saliva*

*E' ordinata una prova del sangue se:*

*a. vi sono indizi di inattitudine alla guida, o*

*b. la persona interessata si oppone all' esecuzione dell' analisi dell' alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento*

<sup>60</sup> Art. 91a comma 1 L. FED. sulla circolazione stradale

**Elusione di provvedimenti per accertare l' incapacità alla guida**

*Il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si oppone o si sottrae ad una prova del sangue, ad un' analisi dell' alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sarà verosimilmente, o ad un esame completo, è punito [ ... ]*

<sup>61</sup> Art. 38 comma 1 lett. a) Ord. Fed. sulla Patente di Guida

**Motivi del sequestro [ della patente di guida ]**

*La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere sequestrate sul posto se il conducente*

*a. appare in stato manifesto di ebbrietà o ha un tasso alcoolemico, accertato dall' analisi dell' alito, pari o superiore allo 0,80 per mille*

prefate pecche logico-normative in tema di guida in stato di ebbrezza confermano che la delega di competenze legislativo-amministrative non può prescindere da un realistico coordinamento intercantonale / interregionale / intercomunale. Sotto tale profilo, rimane quantomai provvidenziale, (anche) in tema di gestione delle alcooldipendenze, il temperamento centripeto ex Art. 48 B.V.<sup>62</sup> (*Trattati Intercantionali*)

Sotto il profilo della tutela ( *rectius* : autotutela) medico-lavoristica dell' alcoolizzato, i disposti normativi ex Artt. 437<sup>63</sup> e 451<sup>64</sup> C.P. nonché l'Art. 2087 C.C.<sup>65</sup>, pur sostanziando una *ratio* democratico-sociale indispensabile ed irrinunciabile, ciononostante omettono di tutelare il lavoratore ebbro dai propri atti di imprudenza cagionata dall' alcool autonomamente assunto. Viceversa, nell' Ordinamento elvetico, l' Art. 6 L. FED. sul Lavoro<sup>66</sup> obbliga sì il datore della prestazione a << *prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell' integrità personale dei lavoratori* >> ( Art. 6 comma 1 cpv. 2 L.F. sul Lavoro ). Ciononostante, è contestualmente enunziato, nel successivo comma 3, l' onere scriminante costante nell' obbligo di reciproca collaborazione ( << ... *questi debbono assecondare il datore di lavoro quanto all' applicazione [delle misure di protezione sulla salute, ndr ]* >> )

---

<sup>62</sup> Art. 48 B.V.

***Trattati Intercantionali***

*I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d' interesse regionale*

*La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze*

*I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto ed agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione*

<sup>63</sup> Art. 437 C.P.

***Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro***

*Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri od infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni*

*Se dal fatto deriva un disastro od un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*

<sup>64</sup> Art. 451 C.P.

***Omissione colposa di cautele o difese contro disastri od infortuni sul lavoro***

*Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all' estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 200.000 ad 1.000.000*

<sup>65</sup> Art. 2087 C.C.

***Tutela delle condizioni di lavoro***

*L' imprenditore è tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*

<sup>66</sup> Art. 6 L. FED. sul Lavoro

***Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore***

*A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti provvedimenti, che l' esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni d' esercizio. Deve, inoltre, prendere i provvedimenti necessari per la tutela dell' integrità personale dei lavoratori*

*Egli deve segnatamente apprestare gli impianti ed ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli sposamenti*

*Il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell' esercizio della sua attività professionale. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni*

*Egli fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro. Questi devono secondare il datore di lavoro quanto alla loro applicazione*

*I provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro necessari nelle aziende sono definiti mediante ordinanza*

### c. *Dottrina medico-forense sulle alcooldipendenze*

Nel contesto di una recente pubblicazione-censimento edita a cura del Servizio Socio-assistenziale di Zurigo, il noto Magistrato Walty sottolineava come l' alcool rechi a << *direkten oder indirekten Folgen* >> [ conseguenze dirette, ma anche indirette , ndr ] ( WALTY 2002 ). D' altronde, sotto il profilo della *ratio*, la Dottrina medico-forense in tema di alcoolismo oggi non sottovaluta affatto l' elevata incidenza di reati colposi cagionati in stato di ubriachezza ( v. p.e. la tematica dell' omicidio colposo a mezzo automobile – KAISER 1985 - )

L' indubitabile eterolesività insita nell' abuso di alcool costituisce ormai un assioma da non sottacere. Ovverosia, le alcooldipendenze non inducono soltanto a costumanze od illeciti autolesivi. In effetti, << *die Gesamtkosten für alkoholbezogene Krankheiten betragen für das Jahr 1995 knapp 40 Milliarden D.M. . Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen gibt in einfacher Fortrechnung aktuell einem Betrag von 21 Milliarden Euro an . Auch für die Gesetzliche Krankenversicherung entstehen aufgrund der Alkoholkrankheit wegen zahlreicher Krankengeldzahlungen hohe Kosten. Für das Jahr 1995 wurden vom Robert-Koch\_institut die Aufwendungen auf 3,8 Milliarden D.M. und für Arbeitsunfähigkeit auf 1,7 Milliarden D.M. geschätzt*>> [ nel 1995 sono stati stimati circa 40 Miliardi di Marchi Tedeschi di costi sociali causati da malattie connesse all' alcool. L' Istituto Superiore di Statistica, in Germania, ha stimato che oggi l' alcoolismo causa, in euro, circa 21 Miliardi di costi. Anche sul posto di Lavoro, le patologie derivanti dall' alcool stanno alla base di numerose assenze dal Lavoro, di gravi incidenti ed invalidità. L' alcool causa alti costi a livello lavorativo e socio-previdenziale. Secondo l' Istituto Robert Koch, nel 1995 spese ed incidenti sul Lavoro hanno toccato il costo di 1,7 Miliardi di Marchi, ndr] (BÜHRINGER et al. 2000 )

Chi scrive concorda nel censurare, a livello medico-legale, le sempre più vistose lacune precettive dell' Art. 44 CPS applicato agli alcoolisti antisociali. In effetti, la Prassi degli ostelli di Zurigo nonché di Forel e di Rheinau costringe a formulare l' auspicio di una Revisione ragionata dell' istituto dell' internamento in relazione ad alcune categorie di pazienti ormai refrattari alle terapie tradizionali. Una prima categoria resistente a qualsivoglia approccio riabilitativo è quella degli alcoolizzati maschi ultrasessantenni affetti da *Altersalkoholismus* [ alcoolismo senile, ndr ]. L' alcooldipendenza affligge, in canton Zurigo, circa il 41 % degli ultrasessantacinquenni uomini e circa il 61% delle donne in età post-menopausale<sup>67</sup>. Un secondo gruppo di alcooldipendenti pressoché incurabili è costituito dagli alcoolisti non scolarizzati nati e cresciuti nelle sperdute vallate di lingua baschi. In terzo luogo, è ostico pure l' approccio delle équipes mediche elvetiche nei confronti degli alcoolisti stranieri internati ex Art. 44 CPS. Infatti, molti immigrati *border-lines* internati di solito non possiedono sufficienti afferenze territoriali in Svizzera. Un quarto esempio assai paradigmatico è fornito dal problema terapeutico e ( *dicesi* : e ) pedagogico scaturente dal diritto<sup>68</sup>, in capo alle donne-madri internate per alcool, di convivere con il figlio minore. A parere degli Operatori, tale compartecipazione indiretta del bambino alla vita dell' ostello ex Art. 44 CPS reca ad una diseducativa sottovalutazione dell' alcool già in età infantile ( *...la Mamma è qui ... la Mamma non sbaglia ... la Mamma è alcoolizzata ... l' alcoolismo è normale ... quindi da grande anch' io potrò ubriacarmi* )

Ognimmodo, la maggiore conquista della Dottrina medico-forense degli Anni Duemila è forse consistita nella disincantata e tutt' altro che buonista percezione di come << *Alkoholkonsum betrifft ... nicht nur den Konsumierenden direkt, sondern hat auch einem Einfluss auf andere Personen* >> [ il consumo di alcool non ha solo un influsso diretto sull' assunto, ma si riverbera anche su altre persone, ndr ] ( GMEL & REHM 2003 ). Sino a pochi anni orsono, si è assistito ad

<sup>67</sup> Trattasi di dati statistici sintetizzati ed approssimati, ricavabili da recenti censimenti curati, negli Anni Novanta, dalla Commissione Antidroga del Canton Zurigo

<sup>68</sup> a livello federale, è statuita, dal 1971, la ben nota clausola-delega ex comma 2 Art. 397bis CPS : << *Il Consiglio federale, su proposta dell' Autorità Cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti per donne* >>

un omissivo pietismo ipostatizzante l' auto-lesività dell' alcool. Per tal via, si stavano quasi obliando le migliaia di malformazioni fetali irreversibili provocate da abuso di bevande alcoliche. Del pari, << *die negativen sozialen Folgen des Alkoholkonsum auf andere werden häufig innerhalb der Familie sichtbar*:

- *Konflikte in der Ehe und Scheidungen*
- *Reduzierte Fürsorge für Kinder*
- *Finanzielle Probleme in der Familie*
- *Generationen übergreifende Effekte, z.B. durch Modelllernen*

[ vi sono senza dubbio delle conseguenze sociali negative dell' alcoolismo a livello familiare: conflitti tra coniugi e divorzi, ridotta cura della figliolanza, problemi di soldi in casa, effetto generazionale-imitativo ( acquisizione di cattivi modelli pedagogici ) , ndr ] ( MAFFLI 2001 ). Inoltre, sempre con attinenza al problema della violenza domestica indotta da alcool, la Prassi medico-ospedaliera indica che, nella gran parte dei casi, il *paterfamilias* aggressivo e/o il “ *maschio dominante* “ sovente abusano di bevande alcoliche. Con il che resta oscuro se il sinallagma violenza-alcool sia frutto ( solo ) di libera volizione del reo, o se, viceversa, incidano sul soggetto (anche ) sovrastrutture genetiche irreversibili nonché fattori culturali ormai immodificabili.

In conclusione, *de jure condito*, l' Art. 44 CPS, per la Confederazione, il novellato T.U. 309/1990, per l' Italia ed il troppo sottovalutato dato normativo italico ex Art. 84 T.U. 309/1990<sup>69</sup> paiono non avere bastevole cognizione della fuorvianza veicolata da certi messaggi televisivi destinati all' utenza giovanile. P.e., le agenzie di controllo pedagogico italo-svizzere denotano gravi deficienze preventive di fronte alla nuova cultura pseudo-anglosassone del *Pub* e dell' annesso abuso di birra, inteso quale rito di socialità giovanile da celebrarsi durante le ore notturne del fine settimana. Dal che si evince la pregnanza culturale, prima ancora che strettamente normativa, specificamente connessa alla devianza di matrice alcoolistica.

Così come, l' ambigua *ratio* dell' Art. 263 CPS<sup>70</sup> risulta sintomatica circa l' acuto disagio, da parte della Dottrina medico-forense, allorché l' assunzione eccessiva di bevande spiritose risulta presupposto di volizioni illecite, ibride tra il modello della colpa aggravata, del dolo diretto, del dolo eventuale o di altri epifenomeni volontaristici di non certo agevole catalogazione giuspenalistica ( v. p.e. i concetti di *accettazione del rischio*, *colpa con previsione*, *colpa con rappresentazione*, *recklessness*, “ *scala d' intensità del dolo* “ nella trattazione di PROSDOCIMI 1993 )

<sup>69</sup> Art. 84 T.U. 309/1990

***Divieto di propaganda pubblicitaria***

*La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall' Art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell' ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, sul diritto d' autore*

*Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da 5164 euro a 25822 euro sempre che non ricorra l' ipotesi di cui all' Art. 82*

*Le somme di denaro ricavate dall' applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all' Art. 127*

<sup>70</sup> Art. 263 CPS

***Atti commessi in stato di irresponsabilità colposa***

*Chiunque, essendo in stato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa*

*La pena è della detenzione se il colpevole, agendo in stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della reclusione*

#### 4. La terapia sostitutiva con metadone

Nel contesto della Normazione federale svizzera, si riscontra una concentrazione legislativa pressoché assolutizzante intorno alle sostanze tossicovoluttuarie tradizionalmente proibite ormai da decenni. Del pari, analoga ampiezza precettiva è riservata, sotto il profilo sia cantonale sia federale, al contenimento dell' alcoolismo, del tabagismo nonché delle farmacodipendenze. Ne consegue una sottovalutazione, *de jure condito*, relativa alla terapia sostitutiva a base di metadone. Per contro, in Italia, è stata cura del Legislatore italiano legalizzare l' uso terapeutico del metadone sia pure entro le assai restrittive previsioni applicative ex Art. 127 comma 8 T.U. 309/1990<sup>71</sup>. Del resto, salvo successivi ancorché infelici interventi abrogativi di matrice giurisprudenziale, i promotori della recente novellazione in tema di stupefacenti non hanno imposto confliggenza alcuna tra, da un lato, l' assunzione di sostanze psicoattive a scopo terapeutico, tra cui il metadone, e, dall' altro lato, un' eventuale imposizione di misure custodiali *ante judicatum* ( Art. 89 commi 1 e 2 T.U. 309/1990<sup>72</sup> ) o di provvedimenti restrittivi posteriori alla formazione del giudicato ( Art. 96 commi 2-3 T.U. 309/1990<sup>73</sup> ).

Ciononostante, il summenzionato Art. 127 comma 8 T.U. 309/1990 patisce una collocazione residuale ( Titolo XII – Disposizioni finali - ) dalla quale si evince che il metadone risulta relegato in una zona qualificatoria ambigua. Infatti, se, per un verso, il T.U. 309/1990 riconosce in forma espressa la tendenziale liceità conferita all' impiego terapeutico di tale sostanza alternativa, per un altro verso, invece, la somministrazione dei principi attivi derivati dal metadone<sup>74</sup> è accompagnata,

<sup>71</sup> Art. 127 comma 8 T.U. 309/1990

*I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all' Art. 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l' uso del metadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle ASL e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l' esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi*

<sup>72</sup> Art. 89 commi 1 e 2 T.U. 309/1990

*Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente **che abbia in corso un programma terapeutico di recupero** presso i servizi pubblici per l' assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell' ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell' Art. 116, e l' interruzione del programma può pregiudicare il recupero ( disintossicazione ) dell' imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli Artt. 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l' alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l' attuazione del programma.*

*Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l' assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell' Art. 116, la misura cautelare è revocata / sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione / revoca è concessa su istanza dell' interessato; all' istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l' attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell' Art. 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l' uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all' accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell' interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L' autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli Artt. 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso in cui sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l' accoglimento dell' istanza all' individuazione di una struttura residenziale*

<sup>73</sup> Art. 96 commi 2-3 T.U. 309/1990

*La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell' autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli Artt. 90 e 94 per la prosecuzione o l' esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto od intende sottoporsi*

*Le ASL, d' intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura ed alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti od alcoolisti*

<sup>74</sup> v. Tabella I T.U. 309/1990, ovverosia:

sotto il profilo della Prassi medico-tossicologica, da parecchie cautele, in special modo per quanto attiene ai profili della quantità assunta e della durata dell' assunzione medesima<sup>75</sup>

La descritta diffidenza legislativa verso il metadone inteso quale panacea trattamentale corrisponde, d' altronde, ad una recente presa di posizione negativamente critica assunta da parte della Medicina Forense anglofona ( BERTSCHY 1995; FARREL et al. 1994; DE JARLAIS et al. 1994 ) e germanofona ( UCHTENHAGEN 1997 ). Anche nell' ambito della Dottrina medico-legale della Svizzera francofona, EAP & BAUMANN 2003 sono addivenuti a focalizzare almeno tre gravi imperfezioni terapeutiche connotanti l' ormai troppo disinvolto impiego alternativo del metadone.

Ovverosia:

1. il polimorfismo genetico
2. gli eccessivi effetti collaterali del metadone
3. la tendenziale dispercezione psicologica del tossicomane verso le terapie sostitutive metadoniche

Sotto il profilo neuro-ereditario, << *le status génétique pourrait avoir une influence sur le succès ou l' échec du traitement* >> ( EAP & BAUMANN 2003 ). Altrettanta cautela viene giustificata dalla sussistenza di << *interactions métaboliques entre la méthadone et d' autres médicaments ... notamment avec des extraits utilisés pour le traitement de la dépression, ainsi que les antiviraux utilisés pour le traitement du SIDA* >> ( EAP & BAUMANN 2003 ). In terzo luogo, i citati Autori nonché DARKE & ROSS & HALL 1996 rilevano, presso la popolazione tossicomane trattata con metadone, la diseducativa ed uncinante farmacodipendenza tale per cui il/la paziente, terminato il trattamento alternativo a base di metadone, manifesta una forte propensione alla recidiva tossicomaniacale ( << *Une proportion de patients qui s' injectent la méthadone le font parce qu' ils recherchent inconsciemment l' effet d' une dose plus élevée du produit* >> - EAP & BAUMANN 2003 - )

In buona sostanza, La L.Stup. elvetica e, del pari, l' assai generico riferimento normativo contenuto nelle Disposizioni finali del T.U. 309/1990 manifestano la censurabile tendenza, da parte del Legislatore, a delegare alla Medicina Penitenziaria e, più latamente, alla Medicina Legale, tematiche che, all' opposto, necessiterebbero di un maggiormente organico inquadramento normativo. P.e., UCHTENHAGEN 1997 risulta, sino a tutt' oggi, l' unico Autore a rilevare, con metodicità autenticamente tecnica e non senza un fondato disagio scientifico, che << *die Zahl von Methadonbehandlungen der Opiat-, meist Heroinabhängigkeit im Kantonsgebiet noch einmal stark zugenommen ( von rund 2.300 anfangs 1993 auf ca. 2.900 Ende 2000 )* >> [ il numero di terapie al metadone per la cura delle dipendenze da oppiacei – specialmente nel caso degli eroinomani – è vertiginosamente cresciuto nel territorio cantonale – di Zurigo, ndr – ( da ca. 2.300 trattamenti sostitutivi nel 1993 a circa 2.900 trattamenti verso la fine del 2000 ) ( UCHTENHAGEN 1997 ). Ciononostante, il citato Dottrinario, noto difensore del trattamento sostitutivo a base di buprenorfina, non nasconde il proprio disappunto giacché ormai << *problematisch ist die im Mittel zu niedrige Dosis von Methadon im Kanton, werden doch mit durchschnittlich ca. 55 mg/d Dosen verschrieben, die unter den heute im Allgemeinen empfohlenen 80-120 mg/d liegen* >> [ il problema, in Canton Zurigo, consta nell' abbassare la dose di metadone somministrato. Infatti si è passati da 55 mg/d per becker a 80-120 mg/d ] ( UCHTENHAGEN *ibidem* ). I preoccupanti dati statistici testé riferiti rinvencono purtroppo conferma nelle statistiche periodiche attinenti ai Servizi di Pronto Soccorso presso gli Ospedali civici di Hard, di Rheinau e di Frankental, situati nella periferia zurighese.

Tuttavia, la terapia sostitutiva a base di metadone non si sostanzia in un problema astrattamente riservato alla cognizione esclusiva della Medicina Forense. Né tantomeno è plausibile che il Legislatore, sia in Italia sia in Svizzera, ceda al monopolizzante e restrittivo criterio del

1. metadone cloridrato

2. metadone c.d. *intermedio* ( 4 – ciano – 2 – dimetilamino – 4 e 4 – difenilbutano )

<sup>75</sup> << ... *purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l' esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi* >> ( comma 8 Art. 127 T.U. 309/1990 )

contenimento relativo alla spesa per l'acquisto del metadone anziché di nuove e, soprattutto, meno dispendiose sostanze sostitutive ( v. p.e. il fenobarbital, la cloropromazina o il metilfenidato ). Infatti, la scelta del metadone, dei relativi dosaggi nonché dei tempi di somministrazione si riverbera, sotto i profili giuridico-amministrativo e giuridico-penitenziario, sugli internati per tossicomania cronica ex Art. 44 CPS<sup>76</sup> ( per la Svizzera ) ed ex Art. 95 C.P.<sup>77</sup> ( per l' Italia ). E', del resto, conclamato il fallimento o, quantomeno, la non-idoneità del trattamento sostitutivo a base di metadone << für Erwachsene mit einer langjährigen, chronifizierten Heroinabhängigkeit >> [ nei confronti di individui già adulti affetti da una prolungata, cronica tossicomania, ndr ] (UCHTENHAGEN 1997 )

A parere di chi redige, le lacune *de jure condito* in tema di terapie sostitutive e la susseguente ipertrofia della sola Dottrina medico-forense, confermano la difficoltà, da parte della letteratura scientifica, a coniugare con equilibrio la << dimensione normativa della Criminologia >> ( PISAPIA 1992 ) con l' altrettanto basilare apporto della Medicina Forense. La tematica del metadone quale sostanza terapeutica alternativa costituisce una paradigmatica conferma di come << la Criminologia [ si pone, ndr ] come area disciplinare policentrica, attraversata dalla medicina, dalla psichiatria, dalla psicologia, dalla sociologia e dal diritto >> ( DE LEO 1990 ). Per conseguenza e non solamente quanto alla tematica del metadone, risulta decisiva una formazione multidisciplinare degli Operatori preposti al contenimento ed alla gestione delle tossicodipendenze. Rimane quindi altrettanto attuale l' interrogativo/monito proferito dal Direttore del Penitenziario di Lenzburg nel 2002 con afferenza al profilo applicativo della L. Stup. Nella Prassi Penitenziaria svizzera: << die Zusammenarbeit von Vollzugs- und forensischem Personal oder ein " mephistophelischer Kreis " ? >>- [ la collaborazione tra Personale penitenziario ed Operatori forensi: realtà o trappola diabolica ?, ndr ] ( PFRUNDER 2002 )

---

<sup>76</sup> Art. 44 CPS

**Trattamento degli alcoolizzati e dei tossicomani**

*Se l' agente è alcoolizzato e l' atto da lui commesso è in relazione con questa sua tendenza, il giudice, al fine di prevenire nuovi crimini o delitti, può ordinare il collocamento in un asilo per alcoolizzati o, se necessario, in un' altra casa di cura. Il giudice può parimenti ordinare un trattamento ambulatoriale. L' Art. 43 nr° 2 è applicabile per analogia. Ove occorra, il giudice chiede una perizia sullo stato fisico e mentale e sull' opportunità del trattamento*

*L' asilo per alcoolizzati deve essere separato dagli altri stabilimenti previsti dalla legge*

*Se il condannato è incurabile o se le condizioni per la liberazione condizionale non sono ancora date dopo due anni di soggiorno nell' asilo, il giudice, chiesto un rapporto alla direzione dello stabilimento, decide se ed in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire. Invece dell' esecuzione della pena, il giudice può ordinare un' altra misura di sicurezza, se le condizioni di quest' ultima sono adempiute.*

*Se l' autorità competente considera guarito il condannato, essa ne decide la liberazione dall' asilo. L' autorità competente può liberarlo condizionalmente per uno sino a tre anni e sottoporlo durante questo periodo al Patronato. Prima della liberazione, essa comunica la sua decisione al giudice*

*Il giudice decide se ed in quale misura le pene sospese siano ancora da eseguire al momento della liberazione dall' asilo o alla fine del trattamento. Comunicando la sua decisione, l' autorità competente si esprime in proposito. La durata della privazione della libertà per esecuzione della misura in un asilo dev' essere computata nella pena sospesa quando la misura venne ordinata*

**Il presente articolo si applica per analogia ai tossicomani.** *Se, nel corso dell' esecuzione della pena, risulta che un condannato tossicomane ha bisogno di un trattamento, è atto ad essere curato e desidera esserlo, il giudice, a sua domanda, può collocarlo in uno stabilimento per tossicomani e sospendere l' esecuzione della pena*

<sup>77</sup> Art. 95 C.P.

**Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti**

*Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli Artt. 88 e 89*

## 5. Il tabagismo

### a. Profili di rilevanza giuridica

Anche in tema di tabagismo, la sintassi germanofona reca il pregio di catalogare la nicotina con l'eloquente espressione << *Legale Substanz* >>. Dal che si deduce un riconoscimento linguistico, oltre che giuridico, circa le deleterie conseguenze di matrice tossicomaniacale cui reca l'apparentemente innocuo fumo da sigaretta.

Del resto, l'assai generica *ratio*, ex Art. 32 comma 1 Cost. it.<sup>78</sup>, viene senza dubbio specificata in maniera assai più precisa dal conclamato regime fiscale sfavorevole espresso dall' Art. 131 comma 1 lett. a) B.V.<sup>79</sup>. Analoga deterrenza ragionieristico-tributaria è raggiunta, in Svizzera, con l'imputare alle Krankenkassen il cospicuo prodotto netto escusso a mezzo delle severe imposte federali sul tabacco (Art. 112 comma 5 B.V.<sup>80</sup>)

Nel caso dell'Italia, si denota senz'altro una Normazione lacunosa. Ciononostante, risultano ognimmodo lodevoli le recenti politiche sociali finalizzate al contenimento del tabagismo. Viceversa, rimane insoluto, per l'Italia, il secolare regime di monopolio statale sulla coltivazione, sull'importazione e sulla distribuzione dei tabacchi. Peraltro, a livello fattuale, il regime esasperatamente liberista praticato dalle Autorità Federali elvetiche non ha recato affatto ad una pur auspicata diminuzione di utenti tabagisti.

Ognimmodo, a parere di chi scrive, talune incertezze interpretative, tanto in Italia quanto in Svizzera, sono la risultanza di un'ambigua oscillazione tra l'impiego di strumenti sanzionatori anti-tabagismo meramente amministrativi e, dall'altro lato, la comminazione di misure punitivo-deterrenti ascrivibili al Diritto Penale in senso proprio. A tal proposito, resta paradigmatico il malgestibile problema di come impedire, al tabagista minorenni, l'accesso ai distributori automatici di sigarette.

### b. Profili di Diritto comparato

*De jure condito*, sussistono nitidi ed indiscussi parallelismi tra il contrasto al tabagismo in Svizzera ed analoghi asserti proibizionistici di Diritto italiano. P.e., il divieto di vendita di sigarette ai minori di anni quattordici in Italia ( Art. 730 comma 2 C.P.<sup>81</sup> ) risulta simile all'equipollente proibizione apologetico-pubblicitaria statuita, in Svizzera, per la tutela dei minori di anni diciotto (Art. 18 Ord. Fed. sul tabacco<sup>82</sup>). Del pari, l'obbligo di apporre esplicite diciture dissuasive sui

<sup>78</sup> Art. 32 comma 1 Cost. it.

*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti*

<sup>79</sup> Art. 131 comma 1 lett. a) B.V.

#### **Imposte speciali di consumo**

*La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su*

a. *il tabacco greggio e manufatto*

[ ... ]

<sup>80</sup> Art. 112 comma 5 B.V.

#### **Assicurazione vecchiaia, superstiti ed invalidità [ Krankenkassen, ndr ]**

*Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò*

<sup>81</sup> Art. 730 comma 2 C.P.

*Soggiace all'ammenda fino a 103 euro chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici*

<sup>82</sup> Art. 18 Ord. Fed. sul tabacco

#### **Pubblicità rivolta ai giovani**

pacchetti risulta in vigore sia nella vigente Normativa italiana, sia ex Art. 12 Ord. Fed. sul tabacco<sup>83</sup>. Né sfugge la protezione dei non fumatori sul posto di Lavoro, pur se il disposto ex Art. 2087 C.C. italiano<sup>84</sup> reca un' ampiezza precettiva troppo programmatica, meglio specificata e circostanziata, viceversa, nell' Art. 19 Ord. Fed. svizzera nr° 3 sul Lavoro<sup>85</sup>

Dalle testé menzionate Norme in tema di tabagismo, purtroppo si evince che l' elevata diffusione del fumo nonché la sottovalutazione popolare dei gravi danni alla salute provocati dalla nicotina hanno impedito al Legislatore, sia elvetico sia italiano, di apprestare un apparato sanzionatorio penale *jure stricto*. O, perlomeno, la distribuzione illecita di tabacchi possiede, al limite, natura di reato contravventivo ( v. l' insufficiente ruolo della sola ammenda ex Art. 730

*La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni ( giovani ) è vietata. Segnatamente è vietata la pubblicità:*

- a. nei luoghi frequentati principalmente da giovani
- b. su giornali o riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani
- c. su materiali scolastici ( cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc... )
- d. mediante oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani, quali magliette, cappellini, banderuole, palloni da spiaggia
- e. su giocattoli
- f. mediante consegna gratuita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco a giovani
- g. in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani

<sup>83</sup> Art. 12 Ord. Fed. sul tabacco

#### **Avvertenze**

Ogni pacchetto di prodotti del tabacco destinati ad essere fumati deve recare un' avvertenza generale ed un' avvertenza complementare

Le **avvertenze generali** sono le seguenti:

- a. il fumo uccide
- b. il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno

Le **avvertenze complementari** sono le seguenti:

- a. i fumatori muoiono prima
- b. il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti ed ictus
- c. il fumo provoca cancro mortale ai polmoni
- d. fumare in gravidanza fa male al bambino
- e. proteggi i bambini – non fumare in loro presenza
- f. specialisti del settore medico possono aiutarti a smettere di fumare
- g. il fumo crea un' elevata dipendenza
- h. smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali
- i. il fumo provoca il cancro della cavità boccale
- j. fatti aiutare a smettere di fumare: 0848 000 181 o [www.fumarefamale.ch](http://www.fumarefamale.ch)
- k. il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza
- l. il fumo invecchia la pelle
- m. il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità
- n. il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico

Le avvertenze si alternano in modo da comparire con la stessa frequenza sui pacchetti

Le avvertenze complementari devono essere combinate con fotografie a colori o con altre illustrazioni destinate a presentare e spiegare le ripercussioni del tabagismo sulla salute. Il Dipartimento federale dell' interno (DFI ) stabilisce in un' ordinanza le illustrazioni e la loro combinazione con le avvertenze complementari. Può decidere l' obbligo di apporre altre indicazioni visive ( p.e. logo, numeri di telefono, siti internet ) destinate alla prevenzione del tabagismo

Ogni pacchetto di prodotti del tabacco senza combustione deve recare la seguente avvertenze: << Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza >>

<sup>84</sup> Art. 2087 C.C. italiano

#### **Tutela delle condizioni di Lavoro**

L' imprenditore è tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del Lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di Lavoro

<sup>85</sup> Art. 19 Ord. Fed. svizzera nr° 3 sul Lavoro

#### **Protezione dei non fumatori**

Il datore di Lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell' azienda, affinché i non fumatori vengano preservati dal fumo di altre persone

comma 2 C.P. ). Siffatta tolleranza sociale rende, a tutt' oggi, risibile l' imposizione al tabagista di programmi terapeutici ex Art. 44 comma 6 cpv. 1 CPS<sup>86</sup>

In buona sostanza, alla tossicomania di matrice tabagistica raramente oggi è connesso un giudizio esplicito e perentorio di anti-socialità e/o di etero-lesività. Dal che discende un' inesorabile astrattezza pratica connotante qualsivoglia testo di Normazione in tema di tabacco

### c. *Dottrina medico-forense sul tabagismo*

La Medicina legale e, ancor più, l' opinione pubblica, sia svizzera sia italiana, sottovaluta l' emergenza sanitaria causata dal tabacco. Del resto, salvo che nell' ambito di pubblicazioni scientifiche poco diffuse, esiste una scarsa divulgazione informativa in tema di tabagismo - <<es fallen auch jährlich soziale Kosten von 10 Milliarden Franken an, die von Gesamtgesellschaft getragen werden müssen >> [ è pur vero che ogni anno i costi sociali da sostenere < a causa del tabagismo > toccano i 10 Miliardi di CHF, ndr ] - ( Kommission für Drogenfragen des Kantons Zürich 2002 ). Inoltre, in tema di fumo passivo, sovente non si vuol riconoscere che << Kinder von stark rauchenden Eltern leiden vermehrt an Erkrankungen der Luftwege >> [ i figli di genitori fumatori sviluppano, già in età infantile, malattie respiratorie, ndr ] ( *ibidem* )

Ciononostante, la **legittimazione legale** della nicotina discende soprattutto dall' **accettazione sociale** del tabagismo. Tale torpore della *communis opinio* europea è, a sua volta, la principale causa del fallimento precettivo di ogni Norma contrastante la piaga del fumo da sigaretta -<<Tabak handelt sich um ein sozial weithin akzeptiertes Handeln >> [ il tabacco è un fatto socialmente accettato, ndr ] - ( Kommission für Drogenfragen des Kantons Zürich 2002 )

## 6. Le farmacodipendenze

### a. *Profili di rilevanza giuridica*

L' aggressività auto-/etero-lesiva costituisce la più diffusa esternazione di un impiego scorretto degli psicofarmaci. Solitamente, l' Operatore Sanitario nonché il Criminologo sono chiamati ad acclarare un abuso quantitativo afferente a sostanze psicoattive regolarmente detenute a séguito di ordinario rilascio di prescrizione medica. Nella maggior parte dei casi, l' automedicazione viene posta in essere da pazienti adulti e di sesso femminile<sup>87</sup>. Inoltre, la categoria di psicofarmaci oggetto di arbitrarie posologie è rappresentata sovente dalle benzodiazepine, ovverosia da preparati ad effetto calmante e/o ipnotico.

Sotto il profilo giuridico, lo psicofarmaco, stante la legalità connessa alla propria diffusione, sfugge alle restrizioni discendenti dalla *ratio* ex Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG<sup>88</sup>. Del resto, anche a livello giurisprudenziale, non esistono precedenti, entro lo *stare decisis* del TPF, atti a stabilire limiti quantitativi generali nonché casi di pericolosità relativi a medicinali per la cura della depressione, dell' ansia, delle compulsioni ossessive o di qualsivoglia altra patologia di rilevanza psichiatrica. Anche nel caso della Normativa italiana, l' Art. 14 lett. c) nr° 1<sup>89</sup>, lett. d) nr° 1<sup>90</sup> e lett.

<sup>86</sup> Art. 44 comma 6 cpv. 1 CPS

*Il presente articolo si applica per analogia ai tossicomani*

<sup>87</sup> << Im allgemeinen nehmen Frauen häufiger psychoaktive Medikamente ein als Männer >> [ di solito le donne fanno uso di farmaci psicoattivi in misura più elevata rispetto agli uomini, ndr ] ( WALTY et al. 2002 )

<sup>88</sup> Art. 19 comma 2 lett. a) BetmG

*Un caso grave è dato, in particolare, se l' autore:*

a. *sa o deve presumere che l' infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone*

[ ... ]

<sup>89</sup> Art. 14 lett. c) nr° 1 T.U. 309/1990

*nella tabella III devono essere indicate:*

f)<sup>91</sup> T.U. 309/1990 si riferiscono ai criteri **qualitativi** attinenti all'aggiornamento periodico delle Tabelle III, IV e VI annesse al T.U. 309/1990. Ciononostante, il profilo **quantitativo** rimane completamente deferito al dosaggio della sostanza stabilito caso per caso dal Medico curante, in considerazione della singola psicopatologia in ragione della quale si è resa necessaria la somministrazione del principio psicoattivo.

La tendenziale liceità dello psicofarmaco per uso terapeutico rinviene, del resto, conferma anche nella deliberata esclusione dei preparati medicali psicoattivi legali dalle previsioni sanzionatorie dei Titoli VIII e sgg. del T.U. 309/1990. Sussiste, pertanto, una differenziazione finalistica ai sensi della quale va distinto l'uso farmacologico-curativo delle molecole ex T.U. 309/1990 dall'uso arbitrario ed illecito di tali sostanze medesime ( v. *ratio* espressa al comma 2 Art. 72 T.U. 309/1990<sup>92</sup>). In effetti e a prescindere da disquisizioni o differenziazioni chimiche, consta che <<l'uso terapeutico>> di cui al testé menzionato Art. 72 T.U. 309/1990 rimane, a livello empirico, l'unico criterio concreto, sebbene aspramente dicotomico, atto ad impedire che <<der Missbrauch und die Abhängigkeit von diesen Substanzen führen zu schwerwiegenden körperlichen, psychischen, gesellschaftlichen und sozialen Schäden >> [ l'abuso e la dipendenza da queste sostanze rechi a gravi danni fisici, psichici, collettivi e sociali, ndr ] ( Kommission für Drogenfragen des Kantons Zürich 2002 )

Le farmacodipendenze generano, d'altronde, una paradossale oscillazione normativa ai sensi della quale la financo scontata *ratio* democratico-sociale di tutela della salute ( Art. 118 B.V.<sup>93</sup> per la Confederazione; Art. 32 Cost.<sup>94</sup> per l'Italia ) impone al Legislatore l'affannosa e quantomai ardua ricerca di un equilibrio, *de jure condito*, tra, da un lato, la liberalizzazione e, dal lato opposto, il contenimento del mercato relativo al consumo di psicofarmaci. Del resto, le severe ed emblematiche restrizioni commerciali statuite agli Artt. 38<sup>95</sup> o 45<sup>96</sup> T.U. 309/1990, gli altrettanto

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e ad accertato effetto antiepilettico ed i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati

<sup>90</sup> Art. 14 lett. d) nr° 1 T.U. 309/1990

nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III

<sup>91</sup> Art. 14 lett. f) T.U. 309/1990

nella tabella VI devono essere indicati i prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso ed alla possibilità di farmacodipendenza

<sup>92</sup> Art. 72 comma 2 T.U. 309/1990

E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo la necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto

<sup>93</sup> Art. 118 B.V.

#### **Protezione della salute**

Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione prende provvedimenti a tutela della salute

Emana prescrizioni su:

- a. l'impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche ed oggetti che possono mettere in pericolo la salute
- b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne dell'uomo e degli animali
- c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti

<sup>94</sup> Art. 32 Cost. it.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto per la persona umana

<sup>95</sup> Art. 38 T.U. 309/1990

#### **Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope**

La vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'Art. 14, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, a base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario <<buoni acquisto>> conforme al Modello predisposto e distribuito dal Ministero della Sanità. La richiesta scritta non

rigorosi ( benché disattesi ) Codici disciplinari imposti alle Farmacie svizzere ed i controlli periodici predisposti dalla S.A.N.Z.<sup>97</sup> rappresentano dei tormentati e difficili tentativi di concretizzare il menzionato criterio quantitativo-finalistico discriminante l' uso terapeutico dello psicofarmaco dall' uso antisociale dello stesso. A titolo di corollario, rimane ognimmodo conclamata la difficoltà ermeneutica relativa alla statuizione dei motivi per cui e delle circostanze in cui una medicazione psicoattiva debba o non debba rientrare nella categoria socio-normativa dell' illegalità. In tal senso, la farmacodipendenza possiede una natura ontologica neutra e, viceversa, una natura fenomenologica legale od illegale ( v. p.e. l' impiego di preparati barbiturici ed ansiolitici nella cura del malato terminale di cancro ). Entro tale ottica, non risulta dunque paradossale asserire che la dignità normativa dei lemmi << uso terapeutico >> ex comma 2 Art. 72 T.U. 309/1990 discende da valutazioni di convenienza sociale più che chimico-farmacologica. Più latamente, possiamo senz' altro rilevare che anche le altre tossico-dipendenze non indotte a fini curativi sono o non sono illecite a séguito di un relativo giudizio sociale – v. concetto di *comportamento* ( rectius: *sostanza* ) ( non ) *ontologicamente criminale* in RUGGIERO 1999 –

### **b. Profili di Diritto comparato**

La produzione di testi normativi specifici e circostanziati sul tema delle farmacodipendenze risulta alquanto scarsa. La motivazione di siffatta grave lacuna *de jure condito* può essere verosimilmente rinvenuta nella già dissertata tolleranza sociale afferente all' abuso quantitativo di medicinali psicotropi. Ciononostante, in via deduttiva, la Prassi medico-legale nonché i Codici di

*è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all' Art. 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all' ingrosso*

*In caso di perdita, anche parziale, del bollettario <<buoni acquisto>>, deve essere fatta, entro 24 ore dalla scoperta, denuncia scritta all' autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 2065 euro*

*I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della Sanità, a spedire ai medici chirurghi ed ai medici veterinari campioni di tali specialità*

*E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi ed ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all' Art. 14*

*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 516 euro*

*L' invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità*

*Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2582 euro a 15493 euro*

<sup>96</sup> Art. 45 T.U. 309/1990

#### **Obblighi del farmacista**

*La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall' Art. 14 deve essere effettuata dal farmacista con l' obbligo di accertarsi dell' identità dell' acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta*

*Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall' Art. 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2bis dell' Art. 43 e nella quantità e nella forma prescritta*

*Il farmacista ha l' obbligo di accertare che la ricetta sia redatta secondo le disposizioni stabilite nell' Art. 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del scarico ai sensi dell' Art. 62*

*Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può più essere spedita*

*Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 516 euro*

*Il Ministero della Sanità è delegato a stabilire con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali ed i singoli reparti*

<sup>97</sup> Associazione federale svizzera di vigilanza sui farmaci

disciplina ad uso delle Farmacie consentono di evincere, tanto per l' Italia quanto per la Svizzera, la qui di séguito indicata suddivisione tipologica:

- a. psicofarmaci acquistati su tassativa ostensione di regolare ricetta medica
- b. psicofarmaci acquistati illegalmente
- c. psicofarmaci da banco
- d. psicofarmaci vendibili in base al libero e prudente apprezzamento del Farmacista
- e. psicofarmaci a vendita libera o vendibili su presentazione meramente facoltativa di ricetta medica

In Svizzera, sotto il profilo nominalistico, l' Art. 66 L.F. sui medicinali<sup>98</sup> conferisce poteri ispettivo-inibitori all' Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ( commi 1 e 2 ), ai Cantoni ( comma 3 ) ed alle Autorità doganali ( comma 4 ). Tuttavia, a livello empirico, è universalmente noto il financo troppo ampio margine di autonomia decisionale lasciato alle singole farmacie cantonali elvetiche. Analoga debolezza precettiva vale pure con afferenza al generico principio di informazione dell' utenza formalmente statuito all' Art. 67 L.F. sui medicinali<sup>99</sup>

Anche in Italia, il T.U. 309/1990, fatto salvo il basilare e già citato Art. 45, enunzia *rationes* alquanto generiche. P.e., il Titolo I ( Artt. 1-16 ) istituisce una ridondante eppur inidonea pletora di Organi muniti di potestà di vigilanza. Così come il Titolo II ed il Titolo III ( Artt. 17-25 e 26-37 ) risultano eccessivamente prolissi con attinenza ai soli profili burocratico-amministrativi. In buona sostanza, il Legislatore italiano, non senza retoriche demagogie, concentra ogni sforzo per addivenire finalmente, nel Titolo VIII del T.U. 309/1990, ad una dettagliata disamina della c.d. <<repressione delle attività illecite >>

In ogni caso e nonostante le testé descritte incongruenze del T.U. 309/1990, l' assai severa Prassi in uso presso le Farmacie italiane rappresenta senza dubbio un invidiabile punto di forza nel contrasto alle farmacodipendenze. Nella Confederazione, viceversa, risultano esasperati i connotati commerciali connessi alla vendita di psicofarmaci. All' inverso, il modello italiano permette di

<sup>98</sup> Art. 66 L.F. sui medicinali

**Disposizioni generali**

*L' Istituto può prendere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l' esecuzione della presente Legge  
Esso può segnatamente:*

- a. *presentare reclami e fissare un termine adeguato per il ripristino della situazione conforme al Diritto*
- b. *sospendere o revocare autorizzazioni od omologazioni*
- c. *chiudere aziende*
- d. *sequestrare, conservare d' ufficio o distruggere agenti terapeutici pericolosi per la salute o non conformi alle disposizioni della presente Legge*
- e. *vietare lo smercio e la dispensazione di agenti terapeutici, la loro importazione ed esportazione nonché il commercio all' estero della Svizzera ed ordinare il ritiro immediato di agenti terapeutici dal mercato o la diffusione di raccomandazioni concernenti il comportamento da assumere al fine di prevenire danni*
- f. *sequestrare, conservare d' ufficio, distruggere materiale pubblicitario non ammesso nonché vietarne l' utilizzazione e pubblicare tale divieto a spese dei responsabili*
- g. *vietare a titolo provvisorio o a tempo indeterminato la pubblicità di un determinato agente terapeutico in caso di grave o ripetuta infrazione alle disposizioni della Legge in materia di pubblicità e pubblicare tale divieto a spese dei responsabili*

*I Cantoni prendono, nei limiti delle loro competenze, i provvedimenti amministrativi secondo il capoverso 2, necessari per l' esecuzione della presente Legge*

*In caso di sospetta contravvenzione alle disposizioni della presente Legge, le Autorità doganali sono autorizzate a trattenere le spedizioni di agenti terapeutici alla frontiera o nei depositi doganali e a ricorrere alle autorità d' esecuzione. Le stesse procedono ad ulteriori accertamenti e prendono le necessarie misure*

<sup>99</sup> Art. 67 L.F. sui medicinali

**Informazione del pubblico**

*L' Istituto provvede affinché il pubblico sia informato in merito ad eventi particolari in relazione con gli agenti terapeutici che presentano un pericolo per la salute e riceva raccomandazioni concernenti il comportamento da assumere. Esso pubblica informazioni di interesse generale in materia di agenti terapeutici, in particolare su decisioni di omologazione e di revoca e sulle modifiche di informazioni specializzate ed informazioni destinate ai pazienti*

*I servizi competenti della Confederazione possono informare il pubblico sull' utilizzazione corretta degli agenti terapeutici al fine di proteggere la salute e di lottare contro il loro abuso*

ridurre i pericoli di abuso connessi alla liberalizzazione degli psicofarmaci. Ne consegue una diffusione, se non impeccabile, perlomeno più prudente dei medicinali psicotropi

### *c. Dottrina medico-forense sulla farmacodipendenza*

Per definizione autentica, l' abuso di farmaco sussiste << *wenn ein Medikament ohne medizinische Notwendigkeit oder in unnötig grossen Mengen konsumiert wird* >> [ ogniqualvolta un farmaco viene consumato senza necessità oppure in quantità sproporzionatamente superiore al dovuto, ndr ] ( O.M.S. 2002 )

Per esperienza quotidiana, inoltre, anche il meno esperto Operatore sanitario o parasanitario può costantemente denotare come le benzodiazepine rappresentino il farmaco statisticamente abusato con maggiore frequenza. Ciò specialmente allorché l' alcool, unito a stupefacenti di tipo oppiaceo, genera condizioni morbose di politossicomania alleviate a mezzo psicofarmaci calmanti, ipnotici ed ansiolitici.

E' altresì incontestabile ( WALTY et al. 2002, *ut supra* ) che << *die Frauen verwendeten signifikant häufiger Arzneimittel* >> [ le donne sono la categoria più rappresentativa di persone farmacodipendenti, ndr ] ( MAFFLI & BAHNER & GMEL & MÜLLER 2000 ).

Una recente pubblicazione ( LADEWIG & PETITJEAN & KUNTZE 2003 ) ha palesato, sulla scorta di un analitico censimento svolto presso le Farmacie svizzere, che l' abuso di benzodiazepine, sotto il profilo strettamente forense, non è per nulla ascrivibile alla sfera della responsabilità contravventivo-penale del Medico. Questi, infatti, tende a prescrivere quasi sempre dosi moderate di farmaco. Ciononostante,

- a. l' elevata potenzialità di uncinamento insita nei preparati ansiolitici
- b. l' apparente senso di benessere iniziale cui recano le benzodiazepine
- c. la disponibilità domestica dello psicofarmaco ormai acquistato dietro ostensione al farmacista di regolare ricetta medica
- d. l' assenza di un controllo esterno attinente alla quantità giornaliera di sostanza assunta

rappresentano pericolose concause recanti ad una deliberata e volontaria, benché autolesionistica, medicazione arbitraria a mezzo benzodiazepine da parte del/della paziente

Tuttavia, chi scrive reca il dovere democratico-sociale di non nascondere un certo disappunto avverso alla freddezza asettica del citato Studio farmacoepidemiologico di LADEWIG et al. 2003. Infatti, tanto in Svizzera quanto in Italia, l' abuso di psicofarmaci è l' infame risultanza di uno *Welfare* che, per previsione legislativa, garantisce nominalistici << *mezzi indispensabili per un' esistenza dignitosa* >> ( Art. 12 B.V. ), salvo poi ignorare il clamoroso fallimento, in tutta Europa, del Sistema di Assistenza Pubblica medico-psichiatrica. Le vacue demagogie di certuni passi del T.U. 309/1990 e la risibile cogenza astratta della L. FED. elvetica sui medicinali non cancellano il fatto che << *anche nelle società ricche il peso psicologico di un mondo così squilibrato spinge un numero crescente di persone ai margini della società, magari assistiti, ma comunque ghettizzati* >> ( MARTINELLI 1995 ).

Pertanto, anche sotto il profilo medico-forense, v' è senz' altro da chiedersi se un testo di normazione in tema di farmacodipendenze possa seriamente recare ad una ( utopistica ) giuridificazione onnicomprensiva, a fronte di un ben più ampio disagio collettivo rispetto al quale l' abuso di psicofarmaci rimane un' esternazione dolorosa ed inquietante ancorché parziale

## 7. Il regime normativo della *cannabis sativa*

Il novellato comma 1bis Art. 73 T.U. 309/1990<sup>100</sup>, le annesse Tabelle del Marzo 2006<sup>101</sup> ed il revisionato Art. 1 BetmG<sup>102</sup> hanno abbandonato il concetto ingenuo di <<droga leggera>>. A tal proposito, è oltremodo noto il coraggioso slogan germanofono << keine legalisierung und keine Unterschies zwischen harten und weichen Drogen >> [ no alla legalizzazione e no alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, ndr ] ( WALTY 2003 ). Del pari, chi scrive concorda con il più che ragionevole abbandono, nel Diritto federale svizzero, di BGE 117 IV 314<sup>103</sup>

<sup>100</sup> Art. 73 comma 1bis T.U. 309/1990

*Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l' autorizzazione di cui all' Art. 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:*

- a. *sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministero della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell' azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale*
- b. *medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In quest' ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà*

<sup>101</sup> v., in particolar modo, i limiti relativi ai derivati della *Salvia divinorum* pianta

<sup>102</sup> Art. 1 BetmG

*Sono stupefacenti, giusta la presente legge, le sostanze ed i preparati che inducono uno stato di dipendenza (tossicomania ) e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e **canapa***

*Appartengono segnatamente agli stupefacenti di cui al capoverso 1:*

- a. *materie grezze*
  1. *l' oppio*
  2. *la paglia di papavero usata per la produzione delle sostanze o dei preparati contemplati sotto b 1, c, d del presente capoverso*
  3. *la foglia di coca*
  4. **la canapa indiana**
- b. *sostanze attive*
  1. *gli alcaloidi fenantrenici dell' oppio e i loro derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza*
  2. *l' ecgonina e i suoi derivati, come pure i rispettivi sali che producono la dipendenza*
  3. **la resina dei peli ghiandolari della canapa indiana**
- c. **altre sostanze**  
*che cagionano un effetto simile a quello delle sostanze del gruppo a oppure b del presente capoverso*
- d. *preparati*  
*che contengano sostanze dei gruppi a oppure b oppure c del presente capoverso*

*Sono equiparati agli stupefacenti giusta la presente legge le sostanze psicotrope che inducono in uno stato di dipendenza, vale a dire:*

- a. *gli allucinogeni come il lisergide e la mescalina*
- b. *gli stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo amfetamina*
- c. *i depressori centrali con effetti del tipo dei barbiturici o delle benzodiazepine*
- d. *le altre sostanze che hanno un effetto simile a quello delle sostanze di cui nelle lettere a-c del presente capoverso*
- e. *i preparati che contengono sostanze di cui nelle lettere a-d del presente capoverso*

*l' Istituto Svizzero per gli agenti terapeutici stabilisce un elenco delle sostanze e dei preparati di cui ai capoversi 2 e 3*

<sup>103</sup> BGE 117 IV 314 ( 1991 )

Sentenza a Sezioni Unite del 29 Agosto 1991 annullante un precedente della Procura Cantonale di Zurigo

Riassunto:

Oggetto:

- Art. 19 comma 2 lett.a BetmG
- consumazione di canapa indiana
- pericolo per la salute

Chi redige è cosciente circa l' assai impopolare compito della Criminologia contemporanea, la quale, perlomeno in Svizzera, ha lodevolmente e senza remore sottolineato l' acuta pericolosità medica derivante dall' uso prolungato di cannabis. In buona sostanza, va abbandonata la fuorviante immagine del " *gut alt Joint* " quale rito di socialità. Trattasi di un fraintendimento troppe volte connesso al fumo di haschisch e marijuana

L' unica via, anche in Italia, per affrancarsi dalle sterili polemiche afferenti alla novellazione dell' Art. 73 T.U. 309/1990 rimane quella dell' oggettiva analisi medico-forense degli effetti del THC nonché degli altri cannabinoderivati.

Ovverosia:

1. le nuove tecniche di coltivazione indoor producono foglie di canapa ad effetto allucinogeno ( GNOSCA 2003 )
2. le sementi o.g.m. esaltano gli effetti psicotropi dei peli ghiandolari della canapa (LENNARD & JAGADISH 1995)
3. l' haschisch e la marijuana recano lesioni devastanti in danno delle aree motorie del cervello, dell' ippocampo e della corteccia ( recettori CB1 ). Pare che anche il sistema immunitario ( recettore CB2 ) venga pressoché annichilito dal fumo di THC (PAROLARO 2003)
4. nonostante la scarsa letteratura criminologica in tema, consta che i fumatori di haschisch e marijuana manifestano condotte aggressive e/o traumatofiliache (PICOZZI 2003)
5. il fumo da cannabis reca a deconcentrazioni incompatibili con attività richiedenti attenzione e lucidità mentale - p.e. guida di automobili, studio, lavori di sorveglianza- ( RAVERA 2003 )
6. il traffico di cannabis, anche se legalizzato, porta a gravi problemi securitari. Ognimmodo, è indubitabile la metatemporale nonché pericolosa connessione tra commercio di haschisch/marijuana e la crescita di un preoccupante sottobosco criminogeno ( MELIOTA 2003 )
7. BGE 126 IV 60<sup>104</sup> e soprattutto BGE 126 IV 198<sup>105</sup> hanno ragionevolmente chiarito che la coltivazione e la distribuzione di canapa sono quasi sempre << pericolose per

---

<< **Allo stato attuale delle conoscenze**, la canapa indiana **non** può, neppure in grande quantità, mettere in pericolo la salute di parecchie persone ai sensi dell' Art. 19 comma 2 lett. a BetmG. Ne discende che ... l' esistenza di un caso grave conformemente all' Art. 19 comma 2 lett. a BetmG è escluso >>

<sup>104</sup> BGE 126 IV 60 ( 2000 )

Sentenza della Corte federale di cassazione penale del 27 Gennaio 2000 relativa ad un ricorso contro la Procura Generale del Canton Ginevra

Riassunto

Oggetto:

- Art. 8 cpv. 1 lett. d BetmG
- Art. 19 comma 1 BetmG
- vendita di fiori di canapa per estrarne stupefacenti

<< L' Art. 19 comma 1 BetmG si applica non solo agli stupefacenti di cui all' Art. 1 BetmG, ma anche a quelli elencati dall' Art. 8 cpv. 1 BetmG ed in particolar modo a tutta la pianta della canapa. Di conseguenza è punibile, ai sensi dell' Art. 19 comma 1 BetmG il fatto di vendere, ossia di mettere in commercio, dei fiori di canapa, **se lo scopo è**

*la salute collettiva* >> ex Art. 19 comma 2 lett. a BetmG<sup>106</sup>. Pertanto sono pressoché inesistenti le cc.dd. finalità terapeutiche di haschisch e marijuana

Purtroppo, la Dottrina criminologica italiana, a differenza di quella elvetica, non si è ancora affrancata da certune strumentalizzazioni. Similmente, chi scrive sa di riscontrare parecchi dissensi relativi a quanto suesposto. Ognimmodo, le difficoltà *de jure condendo* potrebbero essere sormontate fondando il problema della cannabis anzitutto e soprattutto sulla base di incontestabili osservazioni chimico-farmacologiche e medico-tossicologiche. Donde la distinzione elvetica, assente per contro nel T.U. 309/1990, tra coltivazione di canapa ad uso industriale ( tessuti per abbigliamento ) e coltivazione di canapa ad uso tossicomano

## RIASSUNTO

*Questo articolo di Criminologia comparata analizza la gestione giuridica e medico-forense delle tossicomanie in Svizzera ed in Italia. Nell' ottica della Riforma italiana del 2006, sono discussi i problemi relativi alla normazione delle tossicodipendenze tradizionali, ma anche delle alcoolodipendenze, del tabagismo e delle farmacodipendenze. Sono illustrate pure alcune riflessioni comparate in tema di metadone e di cannabis sativa*

---

**quello di estrarne stupefacenti.** *Quest'ultima condizione è adempiuta quando l' agente sa che la canapa venduta sarà usata come stupefacente e, ciononostante, la vende, accettando così che sia utilizzata a tale scopo >>*

<sup>105</sup> BGE 126 IV 198 ( 2000 )

Sentenza a Sezioni Unite del 13 Marzo 2000 nell' ambito di un ricorso presentato contro la Procura Cantonale del Canton San Gallo

Riassunto

Oggetto :

- Art. 8 cpv. 1 lett. d BetmG
- Art. 19 comma 1 cpv. 4 BetmG
- Art. 18 comma 2 CPS
- traffico di prodotti a base di canapa

*<< Il commercio di canapa è illegale ... perlomeno ove siano venduti prodotti a base di canapa con una percentuale di THC superiore al limite legale. Il requisito del dolo eventuale in tal caso è adempiuto >>*

<sup>106</sup> Art. 19 comma 2 lett. a BetmG

*... Un caso grave è dato, in particolare, se l' autore*

*a. sa o deve presumere che l' infrazione si riferisce ad una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone*

[ ... ]

## B I B L I O G R A F I A

- ACKERMANN**, *Kommentar Entziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei*, Parte I, a cura di Niklaus Schmid, Ediz. Schulthess, Zürich, 1998
- BERTSCHY**, *Methadone maintenance treatment: an update*, Editore a cura dello European Archives of Psychiatry and Clinical Neuro science, Londra, 1995
- BLICK ZEITUNG**, *Partydrogen an der Street Parade*, numero dello 06/08/2004
- BÜHRINGER et al.**, *Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen in Deutschland. Schriftenreihe des Bundesministeriums für Gesundheit*, Edizioni Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2000
- CHRISTIE**, *Scarcerare la società*, Atti del Convegno svoltosi presso la << Casa della Cultura >>, Milano, 05/04/2004
- DARKE & ROSS & HALL**, *Prevalence and correlates of the injection of methadone syrup in Sydney, Australia*, dispensa edita dalla University South Wales, Sydney, 1996
- DES JARLAIS et al.**, *Methadone maintenance treatment in FARREL et al., Methadone maintenance treatment in opiate dependance*, Editore a cura del <<Centers for Disease Control and Prevention>> ( CDC ), Atlanta ( U.S.A. ), 1994
- DE LEO**, *Prospettive della formazione criminologica degli agenti penitenziari*, in CANEPA & LOMI & MARUGO ( a cura di ), *La formazione del criminologo*, CEDAM, Padova, 1990
- EAP & BAUMANN**, *Pharmacologie clinique et pharmacogénétique de la méthadone*, in *Recherches de l' OFSP en matière de dépendance*, Vol 1/3. Editore a cura dell' Ufficio Federale per la Sanità Pubblica, Berna, 2003
- FARREL et al.**, *Methadone maintenance treatment in opiate dependance*, Editore a cura del <<Centers for Disease and Prevention>> ( CDC ), Atlanta ( U.S.A. ), 1994
- GMEL & REHM**, *Durchschnittskonsum, Trinkmuster, soziale und gesundheitliche Konsequenzen*, in *Recherches de l' OFSP en matière de dépendances*, Vol. 1/3, Editore a cura dell' Ufficio Federale per la Sanità Pubblica, Berna, 2003
- GNOSCA**, *Il contrasto investigativo alla proliferazione della cannabis in Ticino – L' Operazione Indoor*, Atti del Convegno internazionale sulla canapa, Lugano, 2003
- KAISER**, *Criminologia*, Edizione italiana per la Giuffrè Editore, Milano, 1985
- KOMMISSION FÜR DROGENFRAGEN DES KANTONS ZÜRICH**, *Lagebericht 2002 über den Suchtmittelbereich*, Archivio Cantonale, Zurigo, 2002
- LADEWIG & PETITJEAN & KUNTZE**, *Art und Umfang der ärztlichen Verschreibung von*

*Benzodiazepinen in der Schweiz*, in *Recherches de l' OFSP en matière de dépendances*, Vol. 1/3. Edito a cura dell' Ufficio Federale per la Sanità Pubblica, Berna, 2003

**LENNARD & JAGADISH**, *Rapid Analysis Detects Genetic Variation of Cannabis sativa*, Simposio delle Scienze forensi di Lione ( Atti ), edizione a cura dell' Inter.Pol, Lione, 1995

**MAFFLI & BAHNER & GMEL & MÜLLER**, *Medikamentenmissbrauch und Medikamentenabhängigkeit in der Schweiz*, in *Recherches de l' OFSP en matière de dépendances*, Vol. I, Edito a cura dell' Ufficio Federale per la Sanità Pubblica, Berna, 2000

**MAFFLI**, *Problem drinking and relatives*, in KLINGEMANN & GMEL ( a cura di ), *Mapping the Social Consequences of Alcohol Consumption*, Edizioni Universitarie Kluwer Law, New York, 2001

**MARTINELLI**, *Attualità dell' etica*, in AA.VV., *Etica, psichiatria e politica*, Edito a cura del Centro di Documentazione e Ricerca dell' Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale ticinese, Mendrisio, 1995

**MELIOTA**, *Effetti sulla criminalità transfrontaliera lariana del traffico internazionale di sostanza stupefacente del tipo Marijuana*, Atti del Convegno Internazionale sulla canapa, Lugano, 2003

**O.M.S.**, definizione autentica di << abuso di farmaci >> ( *Medikamentenmissbrauch* ), banca dati on line, anno 2002

**PAROLARO**, *Cannabinoidi: abuso e potenzialità terapeutica, quale il confine ?*, Atti del Convegno Internazionale sulla canapa, Lugano, 2003

**PERUGINI**, *Cannabis: fra alibi, criminalità e rischi per la società*, Atti del Convegno Internazionale sulla canapa, Lugano, 2003

**PICOZZI**, *Consumo di cannabis e condotte criminale: una review della letteratura*, Atti del Convegno Internazionale sulla canapa, Lugano, 2003

**PISAPIA ( Gianvittorio )**, *La dimensione normativa della Criminologia*, CEDAM, Padova, 1992

**PROSDOCIMI**, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Giuffrè Editore, Milano, 1993

**PFRUNDER**, *Die Zusammenarbeit von Vollzug- und forensischem Personal, oder ein "mephistophelischer Kreis" ?*, in *Médecine et détention*, Stämpfli Verlag AG, Berna, 2002

**RAVERA**, *Psicopatologia e clinica dell' abuso e della dipendenza da cannabis e derivati*, Atti del Convegno Internazionale sulla canapa, Lugano, 2003

**RUGGIERO**, *Delitti dei deboli e dei potenti. Esercizi di anticriminologia*, Bollati Boringhieri Editore, Torino, 1999

**UCHTENHAGEN**, *Easybilty of prescribing injectable heroin and methadone to opiate-dependent drug users*, in *The Medical Journal of Australia ( MJA )*, Sydney, 1997

**WALTY et al.** In *Lagebericht 2002 über den Suchtmittelbereich*, Archivio Cantonale, Zurigo,

2002

**WALTY**, *Der Cannabismarkt im Kontext strafrechtlicher Verfolgung. Gegenwart und Zukunft*, Atti del Convegno internazionale sulla canapa, Lugano, 2003

**WOJTYLA**, *Lettera ai giovani*, Archivio vaticanesse, 1981